SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **170**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. (17G00183) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017.

Ripartizione delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate, per compensare il numero delle unità di personale non transitato nei Corpi di polizia, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato. (17A08141) . . . *Pag.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. (17A08142). *Pag.* 30

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica dell'Iraq. (17A08096). . . . . *Pag.* 37

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 9 novembre 2017.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara». (17A08058). . . . . *Pag.* 38

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 ottobre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Terre Tollesi o Tullum a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Terre Tollesi» o «Tullum». (17A08056). . . . . *Pag.* 43

DECRETO 3 novembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.C.A. Servizi chimici ambientali S.r.l., in Mesagne, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (17A08059). . . . . *Pag.* 44

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Quartirolo Lombardo», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. (17A08057) . . . . *Pag.* 47

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 novembre 2017.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Capitaltrust S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (17A08094). . . . . *Pag.* 49

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 novembre 2017.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017. (Ordinanza n. 490). (17A08097) . *Pag.* 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Bromuro Salf». (17A07989) . . . . *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro e Potassio Cloruro Monico». (17A07990) . . . . *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ebastina Aristo» e «Pregabalin Aristo». (17A07991) . . . . . *Pag.* 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Drina» e «Etinilestradiolo e Drospirenone Famy Care». (17A07992) . . . . *Pag.* 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Strides Arcolab International». (17A07993). . *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ronbide». (17A07994) . . . . *Pag.* 55

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aberipra». (17A07995). . . . . *Pag.* 55

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 475 del 12 settembre 2017, recante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel». (17A08100) . . . . *Pag.* 58

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione di nove enti ecclesiastici nella Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, in Bologna, che contestualmente muta la denominazione. (17A08095) . . . . . *Pag.* 58

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seclaris DC 250 mg», sospensione intramammaria per bovine in asciutta. (17A08060) . . . . *Pag.* 58

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otofarma». (17A08061). . . . . *Pag.* 59

Attribuzione del Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vepured». (17A08062) . . . . . *Pag.* 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Menbutil 100 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini. (17A08116). . . . . *Pag.* 59
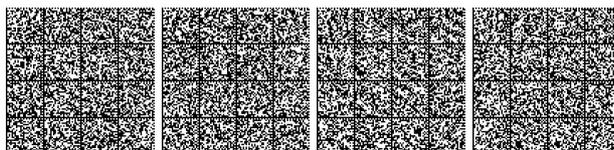
Ministero dello sviluppo economico

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Fidespert S.r.l.», in Roma. (17A08092). . *Pag.* 60

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fievra Fiduciaria S.r.l.», in Brescia. (17A08093) . . . . *Pag.* 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 22 novembre 2017.

Aggiornamento della delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, recante «Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati». (Delibera n. 20197). (17A08089)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **170**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE SUI LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra,

Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010;

Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro allegato alla Convenzione;

Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna;

Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro si applica alle attività del Centro in Italia;

Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l'Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data 22 giugno 2017;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Uso dei termini

In questo Accordo:

a) «Convenzione» si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;

b) «Protocollo» si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione;

c) «Centro» si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;

d) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana;

e) «Autorità Italiane di competenza» significa le Autorità nazionali o locali della Repubblica italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica italiana;

f) I «Locali» sono da riferirsi a:

i. qualsiasi terreno o edificio di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio delle attività ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto;

ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica italiana che è temporaneamente utilizzato dal Centro;

g) «Direttore Generale» si riferisce al Direttore Generale del Centro;

h) «Consiglio» si riferisce al Consiglio del Centro;

i) «proprietà del Centro» si riferisce a tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attività Ufficiali;

j) «rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro;

k) i «membri del personale» sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all'articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate;

l) per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali;

m) per «Opzione di Notifica» si intende una comunicazione in forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici;

n) «Attività Ufficiali» sono da intendersi tutte le attività del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione;

o) I «Residenti permanenti in Italia» sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano già residenti in Italia;

p) «Regione»: Regione Emilia Romagna;

q) «Accordo Supplementare» si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall'altra, che contiene i dettagli per l'adempimento di questo Accordo e l'occupazione dei Locali da parte del Centro.

Articolo 2
Contributo finanziario del Governo

Il Governo concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro. Il primo contributo è dovuto e versato 24 mesi dopo l'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio. Tale contributo deve essere aggiunto a tutte le somme dovute dall'Italia quale Stato membro di ECMWF. Tale contributo è pagabile secondo le mede-

sime regole applicabili al pagamento dei contributi degli Stati membri, come descritto nei regolamenti del Centro.

Articolo 3
I Locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Centro i terreni e gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati conformemente alla Parte I dell'Allegato I.

2. Se la capacità dei terreni, degli edifici o dei servizi di cui al paragrafo 1 non è sufficiente per i requisiti del Centro, il Centro avrà il diritto di presentare l'Opzione di Notifica in qualsiasi momento dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2033. Il Governo metterà gratuitamente a disposizione del Centro, quella parte del terreno e degli edifici di cui la posizione e la descrizione sono elencati nella Parte II dell'Allegato I, come specificato dal Centro nell'Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva e utilizzo da parte del Centro immediatamente dopo la fine dell'Opzione di Notifica, e per il rimanente Periodo di Occupazione. La data di occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla data di invio della notifica.

3. I costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine di regolare l'espansione dei Locali, le Parti potranno intraprendere ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo.

4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo o del Centro in conformità dei principi di cui all'Allegato I.

5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di proprietà della Regione Emilia-Romagna e restituiti alla Regione alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I.

6. Al fine di agevolare l'applicazione del Protocollo e del presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici siano temporaneamente occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali terreni ed edifici è conferito lo status dei Locali.

7. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei Locali da parte del Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Articolo 4
Privilegi ed Immunità

Il Governo concede al Centro i privilegi e le immunità specificate all'Allegato II.

Articolo 5
Responsabilità

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del Centro sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Centro nell'esercizio delle loro funzioni, rientra interamente sul Centro stesso e non sarà in carico alla Repubblica italiana.

2. Il Centro risarcisce il Governo nei seguenti casi:

a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro, e

b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.

Articolo 6
Modifiche e modalità di attuazione

1. Su richiesta del Governo o del Centro si procederà a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo.

2. Le modalità di attuazione del presente Accordo derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative in seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo e il Direttore Generale.

3. Le modifiche degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 saranno efficaci alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

Articolo 7
Controversie

Qualora una controversia tra il Governo e il Centro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non venga risolta mediante trattative, buoni uffici del Consiglio o con un altro metodo convenuto dalle parti, ciascuna parte ha diritto di presentare la contestazione alla procedura di arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione.
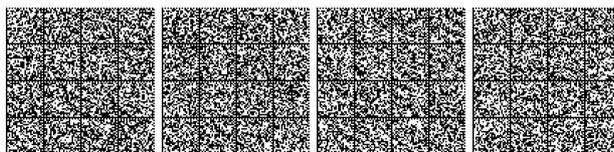
Articolo 8
Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

2. Il presente Accordo può essere risolto per accordo tra il Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo un periodo ragionevole per il trasferimento delle attività del Centro e la sua proprietà nella Repubblica italiana se il governo denuncia la Convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 19 della Convenzione.

Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice copia, in lingua inglese.

——

ALLEGATO I

Questo Allegato si riferisce ai Locali (come definiti dal presente Accordo)

In questo Allegato, i paragrafi numerati sono indicati come clausole - Clausola 1, Clausola 2 ecc.

PARTE I

Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.1 - Inizio del Periodo di Occupazione («Locali della Parte I»)

1. I Locali della Parte I dovranno essere delimitati all'interno del Tecnopolo di Bologna. L'ubicazione dei Locali della Parte I Locali all'interno del sito del Tecnopolo di Bologna è indicata [marcata in rosso] nella piantina alla fine di questa Parte I dell'Allegato.

2. Si intende che i Locali della Parte I dovranno includere componenti quali i padiglioni, chiamati «Botti», sale dati, aree di archiviazione dati, uffici e sale riunioni (per un massimo di 20 membri permanenti dello staff più un massimo di 10 visitatori e collaboratori esterni), una piattaforma di carico, stanze per gli impianti interni, un corridoio, una sala d'attesa, un'area sicurezza e vari oggetti dell'impianto meccanico e elettrico. Un inventario dettagliato dei componenti, dei sistemi, delle attrezzature e dell'impianto dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I dei Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.

3. La Parte I Locali deve essere consegnata al Centro pronta ad ospitare il centro dati, compresi i dispositivi tecnici e i componenti richiesti dal Centro così come nei documenti di offerta tra la Regione e il Centro e nei piani finali dettagliati, concordati in conformità alla Clausola 9.

4. La Parte I Locali dovrà disporre di sistemi idonei a garantire i livelli richiesti di sicurezza all'accesso. Un inventario dettagliato di tali sistemi dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.

5. Rimane inteso che la Parte I Locali beneficerà di attrezzature aggiuntive, quali:

a. Sistema di illuminazione regolare e di emergenza;

b. Sistema elettrico a forza elettromotrice (a bassa potenza, uffici, aree di servizio, ecc.);

c. Sistema di protezione a scarica terrestre ed atmosferica, incluso un Sistema equipotenziale per DH e DHS;

d. Sistema cavi strutturato (da parte attiva a passiva) per la trasmissione di dati e telefoniche per uffici e aree di servizio correlate, aree comuni e impianti tecnologici;

e. Sistemi antincendio, allarme e soppressione;

f. Sistemi di rilevazione incendio ad alta sensibilità per DH e DHS;

g. Sistemi antiintrusione (perimetro, costruzione di punti di accesso quali porte e finestre);

h. Sistema di controllo degli accessi con controllori sui punti di accesso delle diverse aree centro dati;

i. Sistema CCTV per il perimetro esterno e i punti di accesso, registrazione e memorizzazione dei video;

j. Sistema BMS.

Un inventario dettagliato di tali attrezzature aggiuntive dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.

6. I servizi, infrastrutture ed attrezzature sopraelencati dovranno essere dedicati esclusivamente al Centro.

7. Secondo i requisiti stabiliti dall'offerta, alcune delle infrastrutture tecniche saranno soggette a contratti di manutenzione con fornitori di soluzioni tecnologiche. La distribuzione delle responsabilità sulla gestione di tali contratti dovrà essere specificata nell'Accordo Supplementare.

8. I servizi HPC e di IT saranno gestiti dallo staff del Centro sotto la responsabilità del Centro.

9. I piani dettagliati finali per i Locali della Parte I e per gli impianti tecnici da installare nei Locali della Parte I dovranno essere concordati tra la Regione ed il Centro entro e non oltre il 31 luglio 2017 e allegati all'Accordo Supplementare. Ogni variazione ai piani dettagliati finali dovrà essere concordata dalle parti. I costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni sono a carico della parte richiedente.

10. L'occupazione dei Locali, inclusi i Locali della Parte I, dovrà essere soggetta all'Accordo Supplementare.
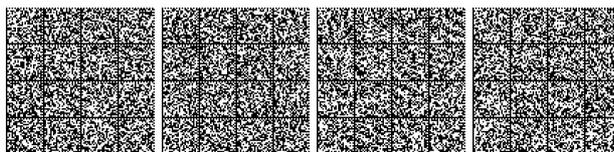
Pianta dei Locali per l'occupazione ai sensi dell'Articolo 3.1
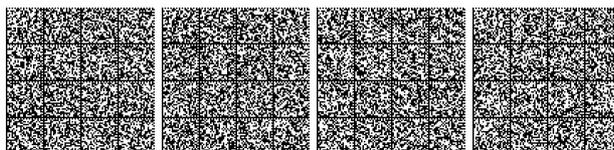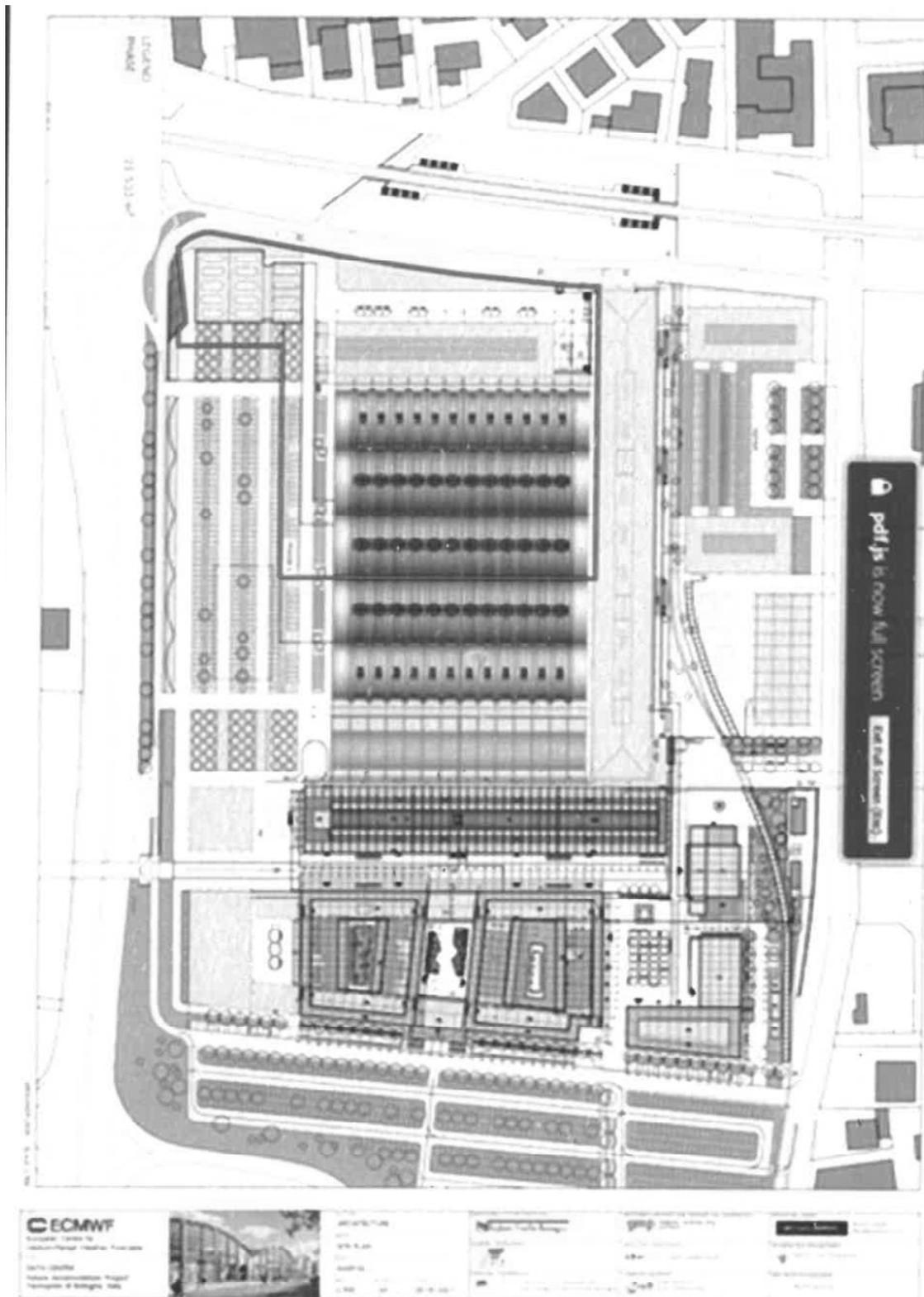
Parte II

Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.2 – Opzione di Espansione
(«Locali della Parte II»)

1. Secondo quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.3 il Governo metterà a disposizione del Centro le aree aggiuntive indicate [marcate in blu] nella piantina alla fine della Parte II dell'Allegato (Locali della Parte II). Aree contigue alternative potranno essere concordate tra la Regione ed il Centro.

2. I Locali della Parte I dovranno essere messi a disposizione vuota e senza ingombri ai fini dell'occupazione.

3. Il Governo si adopererà per assicurare che il Centro possa occupare i Locali della Parte II per l'espansione del suo centro dati e per fornire i servizi di supporto necessari ed i permessi per facilitare tale espansione (ad esempio un incremento della fornitura di energia da 10 MW a 20 MW).

4. L'Accordo Supplementare dovrà essere modificato tenendo conto dell'occupazione delle aree aggiuntive previste in questa Parte II.
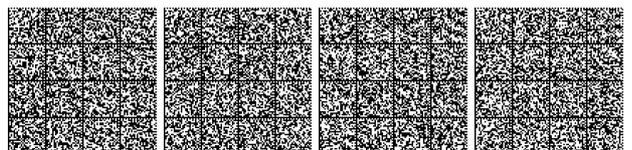
Pianta dei Locali per l'occupazione ai sensi dell'Articolo 3.2
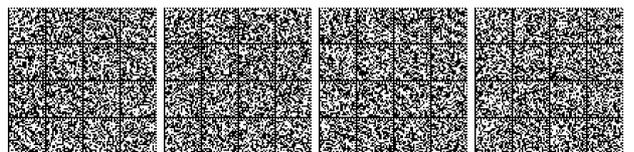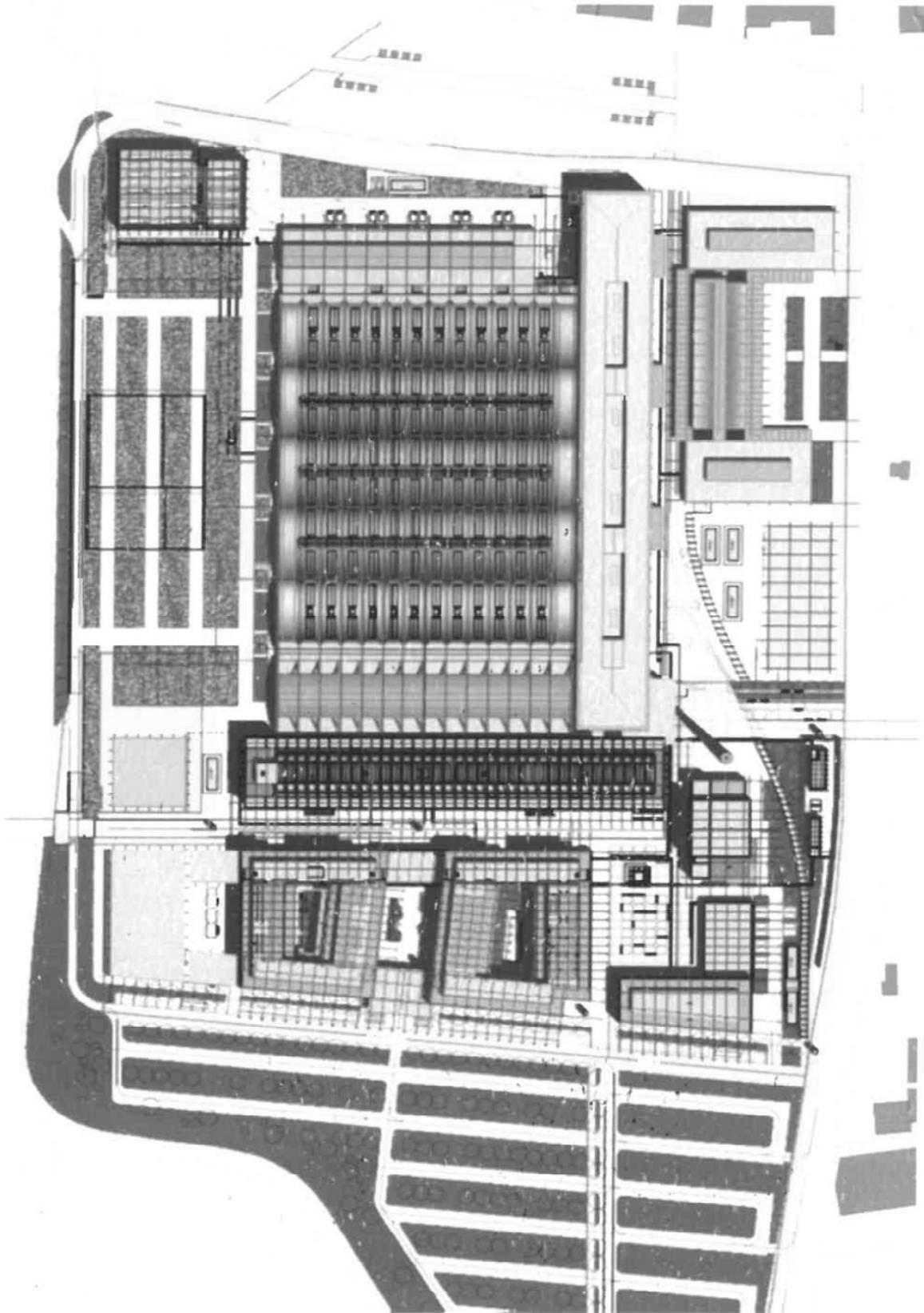
ALLEGATO II - PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Clausola 1
Inviolabilità dei Locali

1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno della Repubblica italiana può avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Direttore Generale.

2. Il consenso del Direttore Generale ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.

3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attività Ufficiali del Centro.

Clausola 2
Protezione dei Locali

Le autorità italiane competenti adotteranno misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimità. Inoltre le autorità italiane competenti possono, su richiesta del Direttore Generale, adottare tali misure all'interno dei Locali.

Clausola 3
Inviolabilità degli archivi

L'inviolabilità conferita dall'Art. 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dal Centro nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno. Gli Stati membri hanno, tuttavia, accesso gratuito alle informazioni meteorologiche del Centro, conformemente ai regolamenti del medesimo Centro.

Clausola 4
Inviolabilità dei mezzi di trasporto

1. L'immunità conferita dall'articolo 3 del Protocollo si estende ai mezzi di trasporto che il Centro utilizza nelle sue Attività Ufficiali, compresi quelli che il medesimo acquista o prende in prestito a tale fine.

2. Il Centro adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attività Ufficiali possano essere identificati.

Clausola 5
Servizi

1. Fatto salvo l'articolo 10 del Protocollo, il Governo si adopera per fare in modo che il Centro sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Centro, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle proprie amministrazioni pubbliche. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del Centro non subiscano conseguenze negative.

2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Centro l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione in condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni pubbliche italiane e alle missioni diplomatiche straniere.

3. Il Centro ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Centro per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.

Clausola 6
Bandiera e simbolo

Il Centro ha la facoltà di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonché le bandiere dei suoi Stati Membri e degli Stati che cooperano con esso sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie Attività Ufficiali.

Clausola 7
Esenzione dalle imposte

1. Il Centro e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie Attività Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette.

2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Centro è esente dalle relative imposte indirette.

3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue:

a) Il Centro è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti sostanziali» si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

b) Il Centro è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Centro nell'ambito delle sue Attività Ufficiali.

c) Il Centro è esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Centro e dei loro pezzi di ricambio. Il Centro è inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su que-

sti tipi di veicoli che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro limiti quantitativi stabiliti dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

4. Il Centro è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessione dell'uso dei Locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Centro.

5. Il Centro è inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei Locali ad eccezione dell'installazione per uso privato.

6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilità.

Clausola 8
Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto a controlli finanziari, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Centro può liberamente:

a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli;

b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica italiana;

c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Clausola 9
Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al personale presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.

2. Fermo restando l'articolo 10 del protocollo, il Centro ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Clausola 10
Rappresentanti

Ai fini dell'articolo 12, lettere (d) ed (e) del Protocollo, i rappresentanti beneficeranno:

a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti;

b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano;

c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.

Clausola 11
Membri dello staff

1. In conformità dell'articolo 13, lettere (d), (e), (f) e (g) del Protocollo, i membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

a) l'immunità dal sequestro di bagagli ufficiali;

b) l'immunità da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunità continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni;

c) l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Centro;

d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro coniugi e dei familiari che fanno parte della loro famiglia, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;

f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, la libertà di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Centro o alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Centro nonché un importo pari all'im-

porto totale dei fondi importata nella Repubblica italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione Europea;

g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Centro;

h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare gratuitamente, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto è esercitato entro 18 mesi dalla data in cui è stata avviata l'attività presso il Centro. Tale veicolo non può essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto in Italia.

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identità che specifica lo status del titolare.

3. Su richiesta del Centro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attività autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attività o riavviare lavori già conclusi, il Centro effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla presente clausola, al Direttore Generale sono concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia.

5. Il Centro comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni.

6. Il paragrafo 1, lettera (e), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Centro per la durata della missione di quest'ultima.

7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale.

8. Durante il loro periodo di lavoro con il Centro, i membri del personale, i membri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore che utilizzano la propria patente di guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identità valida rilasciata dall'Italia ai sensi del paragrafo 2, o di ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta è valida solo per il periodo in cui il titolare è impiegato dal Centro.

Clausola 12
Esperti

Ai sensi dell'articolo 14, lettera (c) del Protocollo, gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.

Clausola 13
Previdenza sociale

1. Il Centro assicura ai membri del personale un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorità italiane competenti. L'assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformità con il relativo regolamento.

2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema di previdenza sociale italiana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso.

3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilità di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell'Italia.
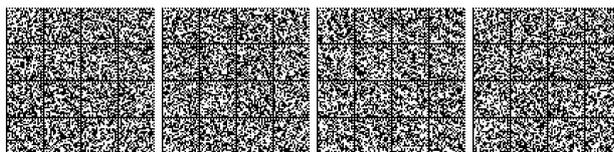
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS CONCERNING THE PREMISES OF THE CENTRE LOCATED IN ITALY

The Government of the Italian Republic, on the one hand, and The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, on the other,

Having regard to the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, signed in Brussels on 11 October 1973 and amended with effect from 6 June 2010;

Having regard to the Protocol on the Privileges and Immunities of the Centre annexed to the Convention;

Whereas the Council of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts has decided to locate a data centre in Bologna;

Whereas the Protocol on the Privileges and Immunities of the Centre applies to the activities of the Centre in Italy;

Whereas the Council of the Centre, in accordance with Article 6(1)(f) of the Convention, approved the text of this Agreement on 22 June 2017

Have agreed as follows:

Article 1
Use of terms

In this Agreement
a) "Convention" means the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
b) "Protocol" means the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts annexed to the Convention;
c) "Centre" means the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
d) "Government" means the Government of the Italian Republic;
e) "appropriate Italian authorities" means the national or local authorities of the Italian Republic, in accordance with the laws, regulations, administrative provisions and customs of the Italian Republic;
f) "Premises" means:
i. any land or building owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Centre in territory of the Italian Republic for the purpose of exercising the Centre's Official Activities, including support facilities;
ii. with the concurrence of the Government, and for the duration of such use, any land or building in the territory of the Italian Republic which is temporarily used by the Centre;
g) "Director-General" means the Director-General of the Centre;
h) "Council" means the Council of the Centre;
i) "property of the Centre" means all property, including funds, income, and other assets owned, leased, held or administered by the Centre under arrangements of trust, endowment, pledge, or otherwise, in furtherance of its Official Activities;

j) "representatives" means the representatives of Member States, their alternates and their advisers attending meetings of or with the Centre;
k) "staff members" means the Director-General and persons in the categories determined by the Council under Article 17 of the Protocol, with the exception of those recruited locally and paid at hourly rates;
l) "Period of Occupancy" means the period from the date when the Centre first takes occupation of the Premises;
m) "Option Notice" means notice in writing from the Centre to the Government and copied to the Region of Emilia-Romagna, specifying the required part of the land and buildings of which the location and description are set out in Part II of the Annex I and specifying the date by which the Centre wishes to take occupation of the said required land and buildings;
n) "Official Activities" means all the activities of the Centre, which are authorised by the Convention or by the Council in accordance with the Convention;
o) "Permanent residents of Italy" means staff members who, immediately before taking up their duties at the Centre's Premises in Italy, have been residing in Italy;
p) "Region": Regione Emilia-Romagna;
q) "Supplementary Agreement" means an agreement between the Centre on the one hand, and the Government and the Region, on the other, containing details for the implementation of this Agreement and the Centre's occupation of the Premises.

Article 2
Financial contribution of the Government

The Government shall grant the Centre an annual contribution of € 4 million. The first contribution shall be due and payable 24 months after approval of this Agreement by the Council. This contribution shall be in addition to any sums payable by Italy as a member state of ECMWF. This contribution shall be payable under the same rules as apply to the payment of member state contributions, as described in the regulations of the Centre.

Article 3
The Premises

1. The Government shall place at the disposal of the Centre, free of charge, the land and buildings of which the location and description are set out in Part I of Annex I. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre can take occupation of the aforementioned buildings not later than 24 months after approval of this Agreement by the Council or the later date on which the final detail plans are agreed according to Part I of Annex I.
2. If the capacity of the land, buildings or services referred to in paragraph 1 proves insufficient for the requirements of the Centre, the Centre shall have the right to serve the Option Notice at any time on or between July 1st, 2024 and June 30th, 2033. The Government shall then place at the disposal of the Centre, free of charge, that part of the land and buildings of which the location and description are set out in Part II of Annex I, as is specified by the Centre in the Option Notice, for additional occupation and use by the Centre immediately after the end of the Option Notice and for the remainder of the Period of Occupancy. The date for occupation must be no less than two (2) years from the date when the notice is sent.
3. The resulting costs of putting such additional land and buildings to operational use by the Centre shall be borne by the Centre. In order to regulate the expansion of the Premises, the Parties may enter into further specific arrangements, in accordance with this Agreement.
4. Maintenance work on the land and buildings referred to in paragraphs 1 and 2 and the expenditure relating thereto shall be borne by the Government or the Centre in accordance with the principles laid down in Annex I.
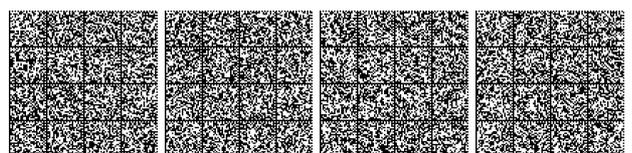
5. The land and buildings referred to in paragraphs 1 and 2 shall remain the property of the Emilia-Romagna Region and shall be returned to the Region at the end of the Period of Occupancy, in accordance with the principles laid down in Annex I.
6. In order to facilitate the application of the Protocol and this Agreement, the Director-General shall notify the Government of any occupation of land or buildings in Italy other than those referred to in paragraphs 1 and 2 for the conduct of the Official Activities of the Centre. Where land or buildings are temporarily occupied by the Centre for the conduct of its Official Activities, such land and buildings shall be accorded the status of the Premises.
7. Italy shall adopt all necessary measures to facilitate the development, occupation and functioning of the Premises by the Centre and, according to the Italian legislation, all related work shall be considered of State interest for Italy.

Article 4
Privileges and Immunities

The Government shall grant the Centre the privileges and immunities set forth in Annex II.

Article 5
Liability

1. The international liability arising from the activities of the Centre on Italian territory, including those resulting from any act or omission by representatives, staff members, experts or any other person employed by the Centre in the performance of their duties, shall fall entirely on the Centre itself and shall not be borne by the Italian Republic.
2. The Centre shall indemnify the Government against
a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Centre, and
b) any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Centre.

Article 6
Modifications and implementation arrangements

1. At the request of the Government or of the Centre, consultations shall take place on the implementation or modification of this Agreement.
2. The arrangements on the implementation of this Agreement resulting from the consultations provided for in paragraph 1 shall become operative following an exchange of letters between a representative of the Government and the Director-General.
3. Modifications to the Articles of this Agreement and to the Annexes I and II resulting from the consultations provided for in paragraph 1 shall become operative on the date on which the Government shall have notified the Centre that the necessary ratification procedures have been completed.

Article 7
Disputes

If any dispute between the Government and the Centre concerning the interpretation or application of this Agreement is not settled by negotiation, by the good offices of the Council or by some other method
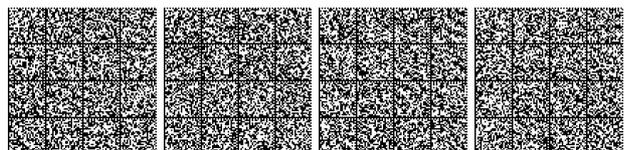
agreed by the parties, either party shall be entitled to submit the dispute to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 17 of the Convention.

Article 8
Entry into force and termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Centre that the necessary ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be terminated by agreement between the Government and the Centre. It shall cease to be in force after a reasonable period for transferring the activities of the Centre and disposing of its property in the Italian Republic if the Government denounces the Convention in accordance with the procedure provided for in Article 19 of the Convention. .

Done in duplicate at Reading, this 22nd day of June 2017, in English.

For the Government of the Italian Republic }
By Col. G.A.r.n. Silvio Cau, }
Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore, }
Reparto per la Meteorologia }
....

For the European Centre for Medium-Range}
Weather Forecasts By Dr. Florence Rabier, }
Director General }
....
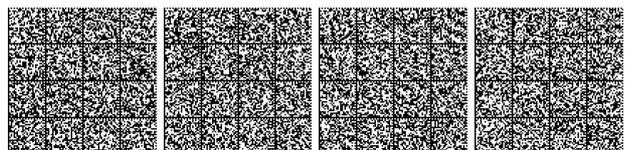
ANNEX I

This Annex relates to the Premises (as defined in this Agreement)
In this Annex, the numbered paragraphs shall be referred to as clauses - Clause 1, Clause 2 etc.

Part I
Premises for occupation under Article 3.1 - Beginning of the Period of Occupancy ("Part I Premises")

1. The Part I Premises shall be delimited within the Tecnopolo di Bologna. The location of the Part I Premises within the Tecnopolo di Bologna site is shown [edged red] in the plan at the end of this Part I of the Annex.

2. It is intended that the Part I Premises shall include components such as pavilions, called "Botti", data halls, data hall storage areas, offices and meeting rooms (for up to 20 permanent staff members plus up to 10 visitors and contractors), a loading bay, internal plant rooms, a lobby, a waiting area, a security area and various items of mechanical and electrical plant. A detailed inventory of components, systems, equipment and plant shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.

3. The Part I Premises shall be handed over to Centre ready to host the data centre including the technical devices and components required by the Centre in the bid documents between the Region and the Centre and in the final detail plans, agreed in accordance with Clause 9.

4. The Part I Premises shall have systems to safeguard the required levels of access security. A detailed inventory of such systems shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.

5. It is intended that the Part I Premises shall benefit from additional equipment, such as:
   a. Regular and emergency lighting system;
   b. Electromotive force electrical system (small power, offices, service areas, etc.);
   c. Grounding and atmospheric discharge protection system, including an equipotential system for DH and DHS;
   d. Structured cable system (from active to passive part) for data and phone transmissions for offices and related service areas, common areas and technological plants;
   e. Fire detection, alarm and suppression systems;
   f. High-sensitivity fire detection system for DH and DHS;
   g. Anti-intruder system (perimeter, building access gates such as doors and windows);
   h. Access control system with controllers on the access points of the different data centre areas;
   i. CCTV system for the external perimeter and access points, recording and storing videos;
   j. BMS system.

A detailed inventory of such additional equipment shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.

6. The above listed technical infrastructure services and facilities shall be exclusively dedicated to the Centre.

7. In accordance with the requirements laid down by the bid, some of the technical infrastructure services shall be subject to maintenance agreements with the technology solution providers. The

distribution of responsibility for managing such agreements shall be clarified in the Supplementary Agreement.

8. The HPC and technical IT services shall be operated by the Centre's staff under the Centre's responsibility.

9. The final detail plans for the Part I Premises and the technical plants to be installed in the Part I Premises shall be agreed between the Region and the Centre no later than July 31st, 2017 and appended to the Supplementary Agreement. Any variation to the final detail plans shall be agreed between the same parties. The additional costs resulting from such variations shall be borne by the party which requires them.

10. Occupation of the Premises, including the Part I Premises shall be subject to the Supplementary Agreement.
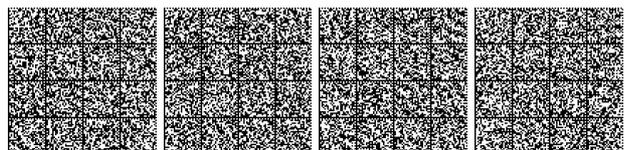
Plan of Premises for occupation under Article 3.1
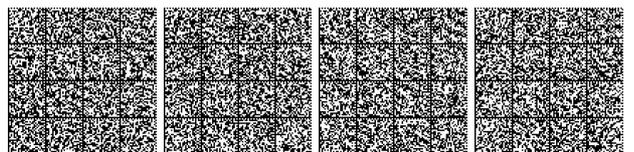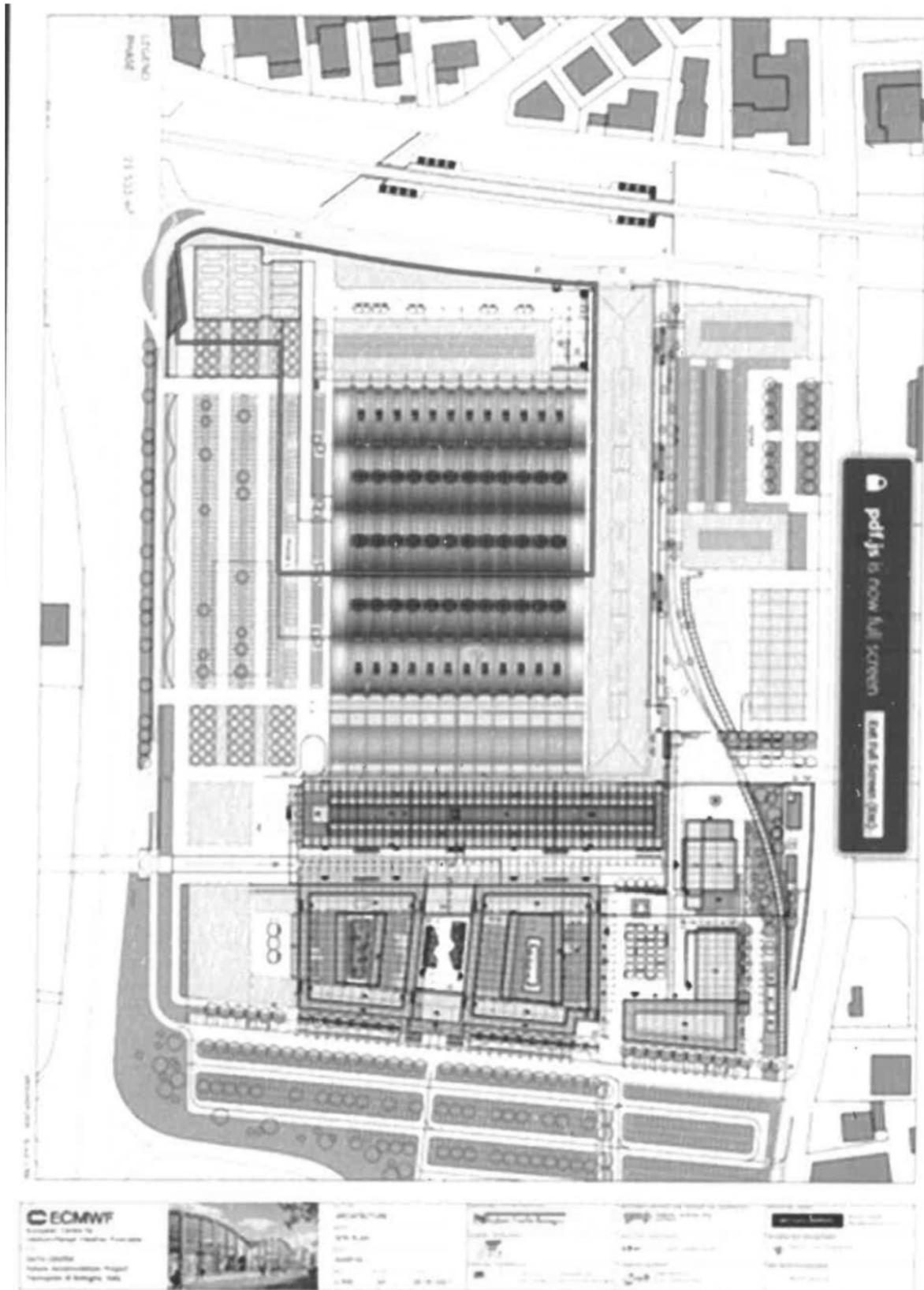
Part II
Premises for occupation under Article 3.2 – Option for Expansion ("Part II Premises")

1. Subject to the provisions of Articles 3.2 and 3.3 the Government shall make available to the Centre the additional areas shown [edged blue] in the plan at the end of this Part II of the Annex (the Part II Premises). Alternative contiguous areas may be agreed upon between the Region and the Centre.

2. The Part II Premises shall be made available for occupation empty and free of encumbrances.

3. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre can take up occupation of the Part II Premises for the expansion of its datacentre and to provide the necessary support services and permissions to facilitate such expansion (e.g. a power supply increase from 10MW to 20MW).

4. The Supplementary Agreement shall be modified to take account of the occupation of the additional areas provided for in this Part II.
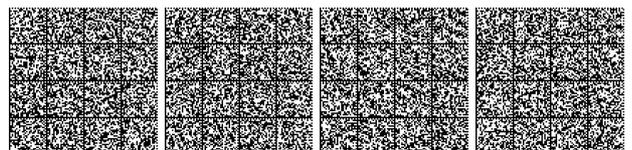
Plan of Premises for occupation under Article 3.2
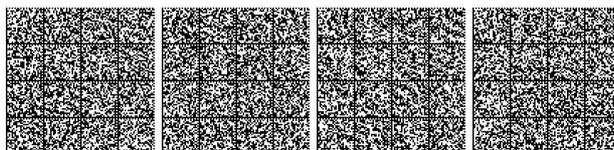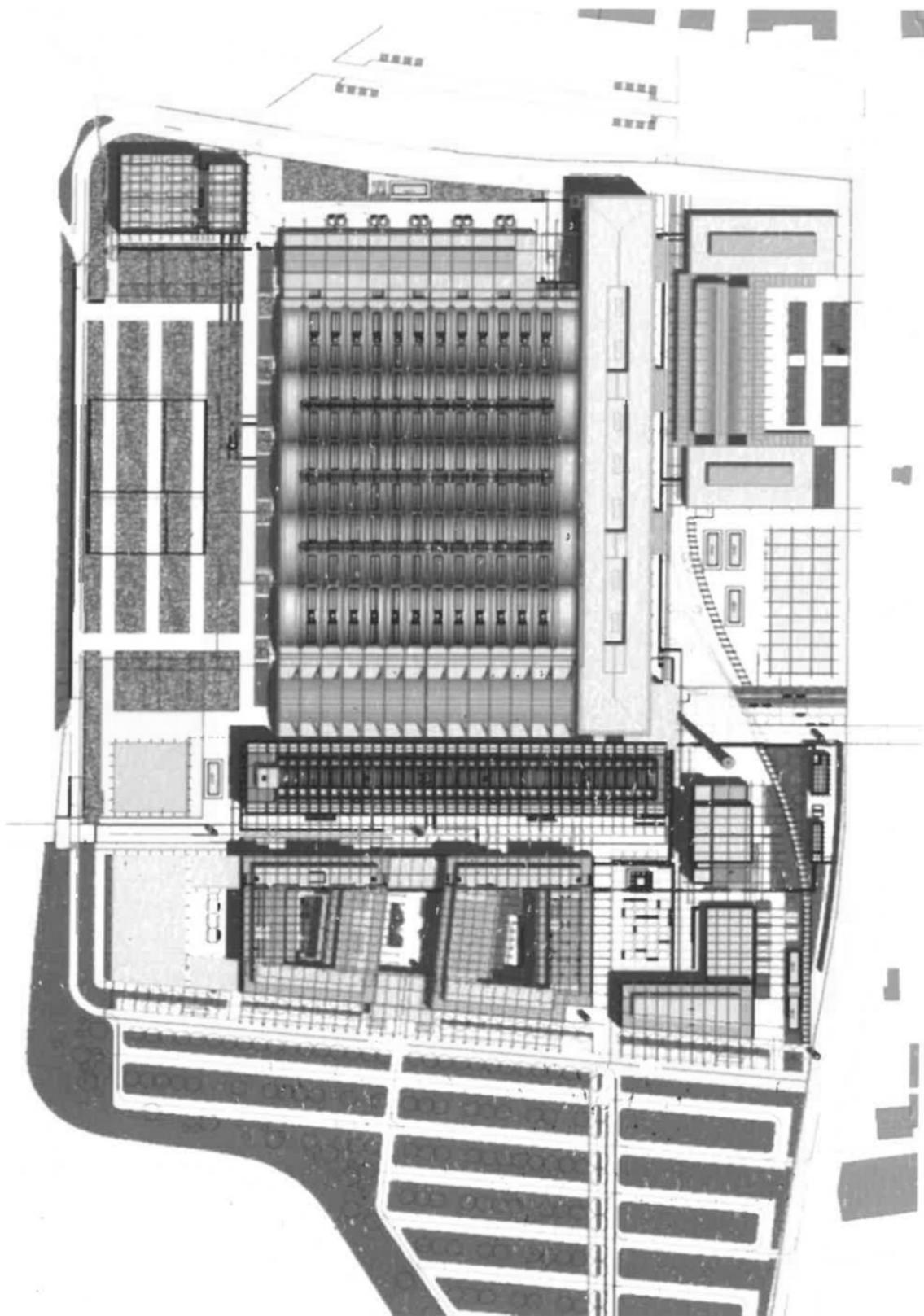
ANNEX II - PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Clause 1
Inviolability of the Premises

1. The Premises shall be inviolable. No officer or official of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the Premises to perform any duties therein without the Director-General's consent.
2. The Director-General's consent to such entry shall be presumed in the event of a natural calamity, fire or other emergency requiring immediate action in the interest of public safety.
3. The Premises shall not be used in any way that is not compatible with the Official Activities of the Centre.

Clause 2
Protection of the Premises

The appropriate Italian authorities shall take such measures, as they consider necessary for the protection of the Premises and for the maintenance of order in its vicinity. In addition the appropriate Italian authorities may, at the request of the Director-General, take such measures inside the Premises.

Clause 3
Inviolability of archives

The inviolability conferred by Article 2 of the Protocol shall extend to all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings and any other media, wherever they may be, belonging to or held by the Centre and to all the information contained therein. The Member States shall, however, have the freest possible access to the meteorological information of the Centre, in accordance with the regulations of the Centre.

Clause 4
Inviolability of means of transport

1. The immunity conferred by Article 3 of the Protocol shall extend to the means of transport which the Centre uses in its Official Activities, including those which it hires or borrows for such purpose.
2. The Centre shall take all necessary measures to ensure that the means of transport used in its Official Activities may be identified.

Clause 5
Services

1. Without prejudice to Article 10 of the Protocol, the Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre is supplied with the public services necessary for the proper functioning of the Centre, including electricity, water, gas, post, telephone, collection of refuse and fire protection, on terms at least as favourable as those granted to its state administrations. In the event of interruption or threatened interruption of any such services, the Government shall take all reasonable steps to ensure that the activities of the Centre are not adversely affected.
2. The Government shall take all the appropriate measures to grant the Centre the widest possible access to the Internet and other communication channels on conditions no less favourable than those granted to Italian state administrations and to diplomatic missions.
3. The Centre shall have the right to install and to operate telecommunications systems at the Premises. The Government shall arrange for the necessary authorizations to be issued in good time to
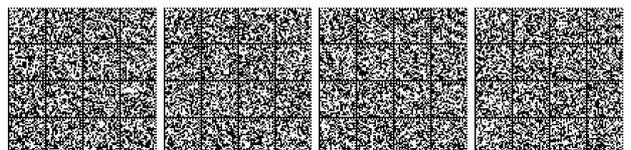
the Centre for the installation and operation of fixed and mobile antennas as well as any other equipment related to satellite radio communications.

Clause 6
Flag and emblem

The Centre shall be entitled to display its flag and emblem and the flags of its member and cooperating states on the Premises and on the means of transport which it uses in its Official Activities.

Clause 7
Exemption from taxes

1. The Centre and its properties, in the conduct of its Official Activities, shall be exempt from all direct taxation.
2. In respect of purchases, services and transactions effected in the course of its Official Activities, the Centre shall be exempt from all indirect taxation.
3. Notwithstanding paragraph 2, the following applies:

a) The Centre shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto – IVA") on substantial purchases connected with the conduct of its Official Activities and the discharge of its functions. For the purposes of this Agreement, "substantial purchases" means purchases of goods or the provision of services for which the value of the invoice exceeds the limit established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.
b) The Centre shall be exempt from customs duties and all other taxes, prohibitions or restrictions on goods of any kind imported or exported by the Centre in the course of its Official Activities.
c) The Centre shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto – IVA"), customs duties and any other duties in respect of the purchase and import of three vehicles for the Centre's official use and of their spare parts. The Centre shall also be exempt from motor vehicle taxes on such vehicles, which shall be registered with a special series. Fuel and lubricants for those vehicles may be purchased or imported free of customs duties, within quantitative limits established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.

4. The Centre shall be exempt from local property taxes and business rates, land registration, mortgage and land duties, including stamp duty on deeds, contracts and formalities that are instrumental to the grant of the use of the Premises and to those purchases, services and transactions that are necessary to undertake the Centre's Official Activities.
5. The Centre shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within the Premises except for installation for private use.
6. The exemptions and concessions under this Clause shall not apply to duties and taxes, which are no more than payments for public utility services.

Clause 8
Exemption from financial controls

Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, in order to conduct its Official Activities the Centre may freely:

a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;
b) maintain and operate foreign or local accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Italian Republic;
c) transfer its funds, securities, gold, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.
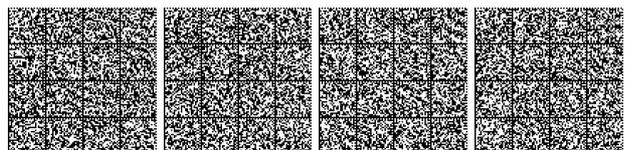
Clause 9
Communications

1. All communications directed to the Premises or to its staff at the Premises, and all outward communications from the Premises, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.
2. Subject to Article 10 of the Protocol, the Centre shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags which shall enjoy the same privileges and immunities of diplomatic couriers and bags.

Clause 10
Representatives

For the purposes of Article 12(d) and (e) of the Protocol, representatives shall enjoy
a) exemption from charges for visas;
b) the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State they represent;
c) the same customs facilities as regards their personal luggage as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents.

Clause 11
Staff members

1. In accordance with Article 13(d), (e), (f) and (g) of the Protocol, staff members shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:
a) immunity from seizure of official baggage;
b) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to perform such functions;
c) exemption from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities and other benefits paid to them by or on behalf of the Centre;
d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on income other than that provided for in c) derived from sources outside the Italian Republic;
e) exemption with respect to themselves, their spouses, and members of their families forming part of their household , from all forms of immigration restrictions and alien registration;
f) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may freely take their foreign securities or foreign currency out of the Italian Republic, or effect transfers thereof outside the Italian Republic not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may, during their employment at the Center or at the termination of such employment, export from the Italian Republic any sum received from the Centre as well as an amount equal to the total amount of funds in any currency imported into the Italian Republic through authorized organs, not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation;
g) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to import free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one motor vehicle in one or more
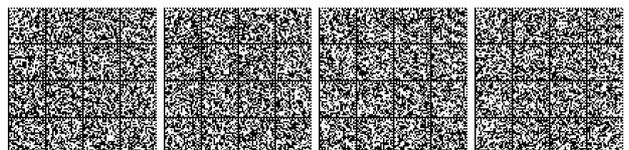
separate shipments which shall be dispatched within a reasonable period of time and, in any event, within 18 months of taking up their post at the Centre.

h) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Centre. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase in Italy.

2. The Ministry of foreign affairs and international cooperation of the Italian Republic shall issue to staff members and members of their families forming part of their households, an identity card specifying the holder's status.

3. Upon request of the Centre, the Ministry of foreign affairs and international cooperation may authorize family members forming part of the household of a staff member, to carry out self-employed or salaried work in Italy. The aforementioned family members and their employers shall be subject to applicable Italian taxation, social security and employment law. Should a family member wish to undertake new employment or restart work that has already ended, the Centre shall make a new authorization request pursuant to this paragraph. Privileges and immunities provided for in this Agreement shall not apply to work activities authorized pursuant to this paragraph.

4. In addition to the privileges and immunities specified in this Clause, the Director-General shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to ambassadors who are heads of mission but who are not Italian nationals or permanent residents of Italy.

5. The Centre shall communicate annually to the Ministry of foreign affairs and international cooperation a list of its staff and eventual variations.

6. The paragraph 1, letter e), and paragraph 2 shall also apply to persons in the domestic service of staff members of the Centre for the duration of the mission of the latter.

7. Tenancies of immovable residential property for staff members are exempted from registration duty. For the purposes of the application of the exemption, the staff concerned shall submit to the competent office of the Revenue Agency a certificate of the Ministry of Foreign Affairs showing the existence of the requirements necessary to grant the tax benefit.

8. During their period of employment with the Centre, staff members, members of their families and their domestic servants, experts and members of their families shall be allowed to continue to drive motor vehicles using their own valid foreign driving licence, provided the holder is in possession of a valid identity card issued by Italy as foreseen in paragraph 2, or to obtain an Italian driving licence on presentation of their valid foreign driving licence, in which case the licence obtained shall be valid only for the period in which the holder is employed by the Centre.

Clause 12
Experts

In accordance with Article 14(c) of the Protocol, experts shall enjoy the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State of which they are residents.

Clause 13
Social security

1. The Centre shall provide staff members with an adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State, providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of a staff member, identified in accordance with the relevant regulation.
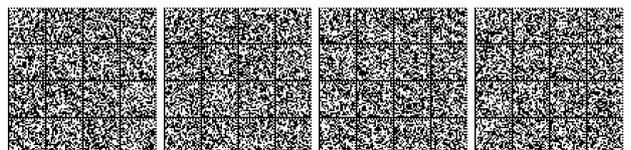
2. The staff members shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a volunteer basis and consequently benefit from it.
3. Complementary agreements can be concluded in order to entitle the staff members to benefit from services provided by the Italian public health system.
4. The provisions of paragraph 2 shall apply to the members of the families of staff members, unless they are self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by Italy.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2882):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le (ANGELINO ALFANO) in data 19 luglio 2017.

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente il 26 luglio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 7ª (pubbl. istruzione), 8ª (lavori pubblici), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 luglio 2017; 28 settembre 2017; 4 e 5 ottobre 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 5 ottobre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4686):

Assegnato alla III commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente il 9 ottobre 2017 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), V (bilancio), VI (finanze), VII (cultura), VIII (ambiente), questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione permanente (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 ottobre 2017 e 8 novembre 2017.

Esaminato in aula il 20 novembre 2017 ed approvato il 21 novembre 2017.

17G00183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017.

Ripartizione delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate, per compensare il numero delle unità di personale non transitato nei Corpi di polizia, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» con il quale, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124, si disciplina, come chiarito dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo:

a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;

b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il contingente transitato del personale del medesimo Corpo;

Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con

mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 11»;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo il quale «In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2»;

Visto il comma 7 del citato art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo il quale, qualora successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, dello stesso art. 12, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente comma 1, si può ricorrere, tra l'altro, alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1 del medesimo art. 12, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati»;

Visto il successivo comma 8 del citato art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6»;

Visto il successivo comma 10 del medesimo art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui «Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 3) della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalità di cui al comma 7, lettera *a)* (…) sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1) della legge»;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, nel fissare il regime di *turn-over* applicabile ad alcune pubbliche amministrazioni, stabilisce, all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3, comma 1 del medesimo decreto-legge, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10 del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2010, recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2011, n. 26, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue, in relazione alle assunzioni effettivamente realizzate, corrispondenti a zero unità, come comunicato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2011, recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia
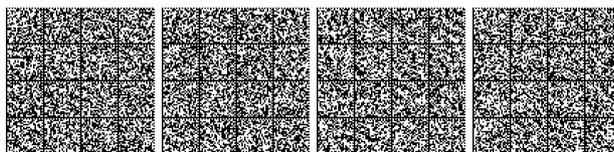
di finanza, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2011, n. 303, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue, in relazione alle assunzioni effettivamente realizzate, corrispondenti a centonovantuno unità, per un valore finanziario di euro 11.828.858,31, come comunicato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2013, recante «Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2013, n. 85, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue, in relazione alle assunzioni effettive realizzate, corrispondenti a quarantasette unità, per un valore finanziario di euro 2.711.822,26, come comunicato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2013, recante «Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato — anno 2013 — per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere — anno 2013 — ai sensi dell'art. 1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2013, n. 267, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue che, in assenza di assunzioni effettivamente realizzate, corrispondono al valore di quanto complessivamente autorizzato, ovvero centotrentatré unità, per un valore finanziario di euro 8.519.084,00, come comunicato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2014, recante «Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2014, n. 256 e il resoconto delle disponibilità residue che, in assenza di assunzioni effettivamente realizzate, corrispondono al valore di quanto complessivamente autorizzato ovvero novantasette unità, per un valore finanziario di euro 4.575.365,32, come comunicato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

Vista la già citata nota del 16 gennaio 2017 del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017 che danno conto, oltre che delle disponibilità residue a valere sulle facoltà di assunzione già autorizzate, anche delle cessazioni del personale del Corpo forestale intervenute negli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di definire le corrispondenti facoltà di assunzione del medesimo Corpo che costituiranno oggetto di autorizzazione del presente provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, e all'art. 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2017;

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art. 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;
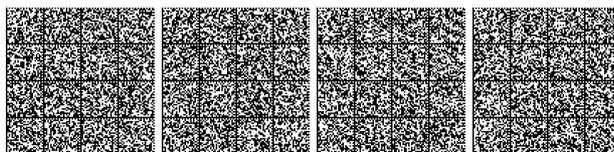
Visto il medesimo comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2017;

Viste le note con le quali le amministrazioni interessate hanno richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale per compensare il mancato transito di unità rispetto alla tabella di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla documentazione pervenuta e sulle predette richieste;

Considerato che alla luce dell'istruttoria svolta non si verificano le condizioni previste dal successivo comma 8 del citato art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che «Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6»;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 agosto 2017, n. 44946, con la quale si chiede di acquisire, sul presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il prescritto parere dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 6 settembre 2017, n. 17278, del Ministero della difesa con nota del 7 agosto 2017, n. 31227, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 2 ottobre 2017, n. 11561 e del Ministero dell'interno con nota dell'11 agosto 2017, n. 52691;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione onorevole dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

Facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono:

a) autorizzate, le facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella sezione A dell'allegata tabella 1, che è parte integrante del presente decreto;

b) definite le facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella sezione B dell'allegata tabella 1;

c) calcolate, secondo quanto indicato nella sezione C della medesima tabella 1, l'ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla tabella A di cui al comma 1 del medesimo art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere *a)* e *b)*;

d) determinate le finali risorse finanziarie a regime pari ad euro 50.139.905,01, nel limite capitario di ottocentocinquantacinque unità di personale, corrispondenti alle facoltà di assunzione del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, detratte quelle di cui alla lettera *c)*.

Art. 2.

Autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite dei mancati transiti

1. Al fine di compensare i mancati transiti di personale rispetto al numero complessivo di unità indicate, per ciascuna amministrazione, nella tabella A di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, sono autorizzate le assunzioni di personale previste, per ciascuna amministrazione, nell'allegata tabella 2, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2172
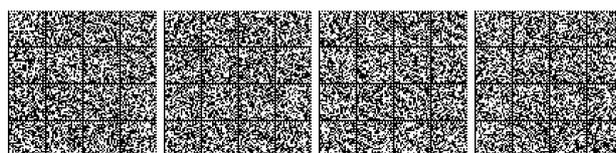
ALLEGATO

TABELLA 1 - Sezione A - Autorizzazione facoltà di assunzione anni 2015, 2016 e 2017
(risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2014, 2015 e 2016)

ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capitario	Budget		Unità autorizzate (limite capitario)	Risorse finanziarie a regime
Cessazioni 2014-Budget 2015 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	159	€ 9.173.837,74	50%	80	€ 4.586.918,87		80	€ 4.586.918,87
Cessazioni 2015-Budget 2016 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	167	€ 9.886.333,15	100%	167	€ 9.886.333,15		167	€ 9.886.332,15
Cessazioni 2016-Budget 2017 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	144	€ 8.188.838,34	100%	144	€ 8.188.838,34		144	€ 8.188.838,34
TOTALE AUTORIZZAZIONI							**391**	**€ 22.662.089,36**

TABELLA 1 - Sezione B - Ricognizione delle residue facoltà di assunzione anni 2011, 2012, 2013 e 2014
(risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2010, 2011, 2012 e 2013)

ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capitario	Budget	Unità autorizzate (a gravare su limite capitario)	Progressioni verticali che incidono sulle risorse ma non sul limite capitario	Oneri a regime (autorizzati totali)	Unità assunte (a gravare su limite capitario)	disponibilità residue unità (limite capitario)	Disponibilità residue facoltà assunzionali risorse finanziarie a regime
DPCM 18/10/2011 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 cessazioni anno 2010	262	€ 16.217.003,00	100%	262,00	€ 16.217.003,00	262	126	€ 12.485.196,70	71	191	€ 11.828.858,31
DPCM 21/01/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 cessazioni anno 2011	233	€ 14.849.617,00	20%	47,00	€ 2.969.923,40	46	46	€ 2.158.309,42	0	47	€ 2.711.822,26
DPCM 23/09/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 (art. 66, comma 9-bis, d.l. 112/2008) cessazioni anno 2012	267	€ 17.038.168,00	20%	53,00	€ 3.407.633,60	53	53	€ 2.486.747,81	0	53	€ 3.407.633,60
DPCM 23/09/2013 (art.1, co.90 e 91 l. 228/2012) cessazioni anno 2012			30%	80,00	€ 5.111.450,40	71	0	€ 2.836.006,25	0	80	€ 5.111.450,40
DPCM 08/09/2014 (art. 66, comma 9-bis, d.l. 112/2008) cessazioni anno 2013	177	€ 10.684.973,00	20%	35,00	€ 2.136.994,60	35	0	€ 1.376.499,60	0	35	€ 2.136.994,60
DPCM 08/09/2014 (art.1, co.464, l. 147/2013) cessazioni anno 2013				62,00	€ 2.438.370,72	62	0	€ 2.438.370,72	0	62	€ 2.438.370,72
TOTALE DIPONIBILITA' RESIDUE ASSUNZIONI AUTORIZZATE E NON ESERCITATE										**468**	**€ 27.635.129,89**

TABELLA 1 - Sezione C - Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS (nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016)

Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016	Qualifica	Onere individuale	Unità da detrarre	IMPORTO DA DETRARRE
	Allievi agenti	**€ 39.328,56**	**4**	**€ 157.314,24**

	Unità	RISORSE FINANZIARIE A REGIME
DISPONIBILITA' FINALE	**855**	**€ 50.139.905,01**

TABELLA 2

CORPI DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI	MANCATI TRANSITI (art.12,co.7, lett.a)e b) del d.lgs n.177/2016	ASSUNZIONI	NUMERO UNITA' DA ASSUMERE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE ONERE A REGIME
ARMA DEI CARABINIERI	424	Tenenti del Ruolo forestale (1° corso di formazione)	9	€ 53.532,51	€ 3.744,55	€ 57.277,06	€ 515.493,54
		Allievi Marescialli (ad integrazione del VII° corso marescialli 2017-2019	46	€ 45.585,33	€ 3.744,55	€ 49.329,88	€ 2.269.174,48
		Allievi carabinieri (ad integrazione del 137° corso allievi carabinieri	369	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 14.879.969,28
		TOTALE	**424**				**€ 17.664.637,30**
POLIZIA DI STATO	3	Vice Ispettore	1			€ 53.440,00	€ 53.440,00
		Agente	2			€ 41.275,00	€ 82.550,00
		TOTALE	**3**				**€ 135.990,00**
VIGILI DEL FUOCO	31	Vigili del fuoco (graduatoria concorso pubblico a 814 posti)	31			€ 40.051,00	€ 1.241.581,00
		TOTALE	**31**				**€ 1.241.581,00**
GUARDIA DI FINANZA	1	Allievo maresciallo	1	€ 45.585,15	€ 5.173,56	€ 50.758,71	€ 50.758,71
		TOTALE	1				**€ 50.758,71**
MIPAAF	1	Area II F3	1	€ 32.695,00	€ 3.289,00	€ 35.984,00	€ 35.984,00
		TOTALE	1				**€ 35.984,00**
			460				**€ 19.128.951,01**

17A08141
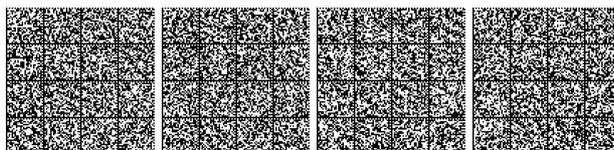
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: *a)* dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; *b)* dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle pubbliche amministrazioni a partire dall'anno 2014, stabilisce, all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e le decorrenze nella disposizione medesima previste;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, secondo cui le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017, previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al comma 1, possono essere effettuate in data non anteriore, al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017) e in particolare l'art. 1, comma 368, nel quale tra l'altro, si dispone che sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo, tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»;
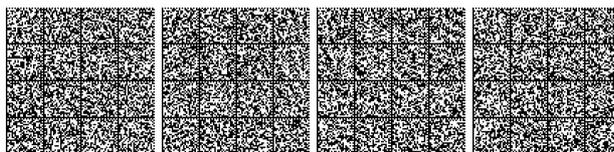
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2016 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2017;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2017, derivanti dai risparmi da cessazioni dell'anno 2016, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2017.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a bandire le procedure concorsuali indicate nella Tabella F che è parte integrante del presente decreto.

3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 aprile 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Art. 2.

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Art. 3.

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2171
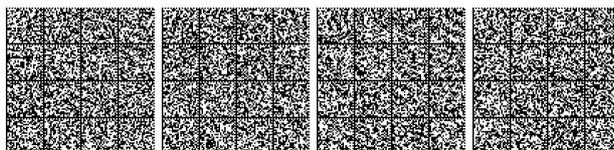
ALLEGATO

TABELLA A

TABELLA A
ASSUNZIONI 2016 - CESSAZIONI 2015
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2016 e conseguente budget anno 2017 (100% cess.2016)	Oneri assunzioni 989 allievi carabinieri effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015	Residuo budget disponibile anno 2016 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015)	Unità cessate anno 2016 e conseguenti unità assumibili anno 2017	Unità assunte ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015	Residuo unità assumibili anno 2017 (al netto delle assunzioni affettuate ai sensi dell'art.16-
	Allievi ufficiali del ruolo normale vincitori (199° corso accademia)	55	€ 53.712,50	€ 2.954.187,50						
	Sottotenenti del ruolo speciale (Vincitori) (58° corso applicativo)	1	€ 53.712,50	€ 53.712,50						
	Tenenti del ruolo tecnico logistico (vincitori)	13	€ 57.277,06	€ 744.601,78						
	Allievi Marescialli (vincitori) (7° corso triennale mar. 2017-2020)	422	€ 49.329,88	€ 20.817.209,36						
	Orchestrali (vincitori)	5	€ 52.467,78	€ 262.338,90						
	Orchestrali (vincitori)	8	€ 51.391,76	€ 411.134,08						
	Atleti (vincitori)	30	€ 40.325,12	€ 1.209.753,60						
	Allievi Carabinieri (vincitori) (137° corso allievi carabinieri)	1.499	€ 40.325,12	€ 60.447.354,88						
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri		2.033		€ 86.900.292,60	€ 157.746.646,92	€ 39.019.432,38	€ 118.727.214,54	3.022	989	2.033

TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2017 - CESSAZIONI 2016 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2016 e conseguente budget anno 2017 (100% cess.2016)	Oneri assunzioni 1050 unità Polizia di Stato effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015	Residuo budget disponibile anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015)	Unità cessate anno 2016 e conseguenti unità assumibili anno 2017 (100% cess.2015)	Unità assunte ai sensi ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015	Residuo unità assumibili anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015)
	Commissari e ruolo direttivo speciale	80	€ 68.490,00	€ 5.479.200,00						
	Direttivi medici	47	€ 68.490,00	€ 3.219.030,00						
	Ispettori	250	€ 53.440,00	€ 13.360.000,00						
	ruoli dei sovrtaintendenti assistenti ed agenti(comprese le FF.OO.)	655	€ 41.260,00	€ 27.025.300,00						
Ministero dell'Interno Polizia di Stato		1.032		€ 49.083.530,00	€ 117.333.120,00	€ 43.323,00	€ 117.289.797,00	2.082	1.050	1.032
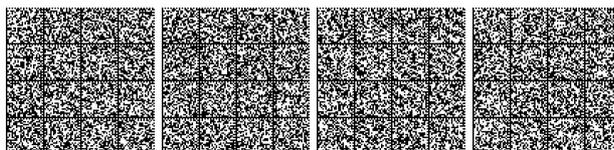
TABELLA C

ASSUNZIONI 2017 - CESSAZIONI 2016 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE Cessazioni anno 2016 e conseguente budget anno 2017 (100% cess.2016)	Oneri assunzioni 400 allievi finanzieri effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015	Residuo budget disponibile anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015)	Unità cessate anno 2016 e conseguenti unità assumibili anno 2017 (100% cess.2016)	Unità assunte ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015	Residuo unità assumibili anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l.78/2015)
	Allievi ufficiali del ruolo normale (vincitori)	56	€ 55.141,52	€ 3.087.925,12						
	Allievi ufficiali del ruolo aeronavale (vincitori)	8	€ 55.141,52	€ 441.132,16						
	Ufficiali del ruolo T.L.A. (vincitori)	10	€ 58.706,07	€ 587.060,70						
	Marescialli aiutanti esecutori della Banda musicale del Corpo	3	€ 55.583,65	€ 166.750,95						
	Marescialli capi esecutori della Banda musicale del Corpo	2	€ 53.896,79	€ 107.793,58						
	Marescialli ordinari esecutori della Banda musicale del Corpo	3	€ 52.820,77	€ 158.462,31						
	Allievi Marescialli	482	€ 50.758,71	€ 24.465.698,22						
	Allievi finanziari	55	€ 41.754,14	€ 2.296.477,70						
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza		619		€ 31.311.300,74	€ 52.993.524,21	€ 16.272.788,28	€ 36.720.735,93	1019	400	619

TABELLA D

ASSUNZIONI ANNO 2017 - CESSAZIONI 2016 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2016 e conseguente budget anno 2017 (100% cess.2016)	Unità cessate anno 2016 e conseguenti unità assumibili anno 2017 (100% cess.2016)
	Agente (vincitori)	1079	39.799,49	€ 42.943.649,71		
	Agente (riammissione)	2	39.799,49	€ 79.598,98		
	Agente scelto (riammissione)	3	€ 41.212,85	€ 123.638,55		
	Assistente (riammissione)	3	€ 42.893,30	€ 128.679,90		
	Assistente capo (riammissione)	3	€ 45.005,04	€ 135.015,12		
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria		1090		€ 43.410.582,26	€ 49.062.723,67	1.090

TABELLA E

ASSUNZIONI 2017 - CESSAZIONI 2016 (art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e succerssive modificazioni ed intergazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	Totale cessazioni anno 2016 e conseguente budget anno 2017 (100% cess. 2016)	Oneri assunzioni 250 Vigili del fuoco effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l. 78/2015	Residuo budget disponibile anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l. 78/2015)	Unità cessate anno 2016 e conseguenti unità assumibili anno 2017 (100% cess. 2016)	Unità assunte ai sensi dell'art.16-ter d.l. 78/2015	Residuo unità assumibili anno 2017 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.16-ter d.l. 78/2015)
	Vigile del fuoco (idonei)	301	€ 39.904,61	€ 12.011.287,61						
	Funzionari amministrativi contabili vice direttori	63	€ 43.118,87	€ 2.716.488,81						
	Direttore (riammissione)	1	€ 50.970,84	€ 50.970,84						
	Vice Ispettore antincendi (chiamata diretta nominativa)	1	€ 44.603,46	€ 44.603,46						
	Operatore (chiamata diretta nominativa)	2	€ 34.329,41	€ 68.658,82						
	Operatore esperto (riammissione)	1	€ 37.116,83	€ 37.116,83						
	Operatore professionale (riammissione)	1	€ 36.481,65	€ 36.481,65						
	Vice collaboratore amministrativo-contabile (chiamata diretta nominativa)	4	€ 38.744,44	€ 154.977,76						
	Vice collaboratore amministrativo-contabile (riammissione)	1	€ 38.744,44	€ 38.744,44						
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco		375		€ 15.159.330,22	€ 25.476.881,00	€ 7.701.590,00	€ 17.775.291,00	568	193	375

TABELLA F
Autorizzazione a bandire
(con previsione di imputazione al budget 2019)

Amministrazione	Qualifica	posti
MINISTERO DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Vice collaboratore amministrativo contabile	**84**
	Vice collaboratore tecnico informatico	42
	Vice Ispettore Antincendi	20
	Vigili del fuoco da destinare ai Gruppi sportivi	**10**

17A08142

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica dell'Iraq.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il giorno 12 novembre 2017 il territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.3;

Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di centri abitati;

Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sanitaria e socio economica, nonché la mancanza dei beni di prima necessità alla popolazione per la quale si ravvisa l'esigenza di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alle popolazioni colpite;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota n. 3184 del 13 novembre 2017 con la quale l'Ambasciata d'Italia a Baghdad ha richiesto la disponibilità a predisporre aiuti umanitari;

Vista le note del Dipartimento della protezione civile del 14 novembre 2017, prot. n. CG/70713 e del 15 novembre 2017, prot. n. CG/71234;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del

presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017 nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A08096

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 novembre 2017.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di «Crotone, Cassano e Cerchiara» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 novembre 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Crotone, Cassano e Cerchiara»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che individua la procedura per la ridefinizione dei perimetri dei siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2016 con il quale la dott.ssa Elisabetta Belli è stata nominata Commissario straordinario delegato del sito di bonifica di interesse nazionale di «Crotone, Cassano e Cerchiara»;

Vista la richiesta avanzata dalla Regione Calabria con nota del 24 marzo 2017 con protocollo n. 102841, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 6949/STA del 27 marzo 2017, di inserire all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» le aree esterne interessate dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.);

Visti l'elenco delle aree C.I.C. e la relativa planimetria trasmessi dalla Regione Calabria con nota del 24 marzo 2017 con protocollo n. 102841, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 6950/STA del 27 marzo 2017;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2017 con protocollo n. 8009/STA, con la quale, richiamando la procedura per la ridefinizione del perimetro dei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si chiede alla Regione Calabria di trasmettere la delibera della Giunta regionale di approvazione della proposta di inclusione all'interno del sito delle aree C.I.C. di cui alla nota del 24 marzo 2017 con protocollo n. 102841;
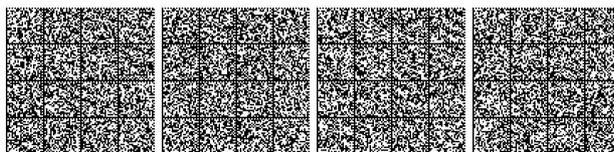
Vista la delibera della Regione Calabria n. 205 del 16 maggio 2017, trasmessa con nota del 18 maggio 2017 con protocollo n. 166303, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 10621/STA del 22 maggio 2017, che ha approvato la «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di «Crotone, Cassano e Cerchiara», interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmettendo anche una Relazione tecnica a supporto e una cartografia con le aree da inserire;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2017 con protocollo n. 10841/STA, con la quale, ai fini della ridefinizione del perimetro dei sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara», si chiede alla Regione Calabria di trasmettere la cartografia del sito in formato *shape file* aggiornata secondo quanto proposto nella delibera della Giunta regionale n. 205 del 16 maggio 2017, i dati catastali in formato *shape file* che consentano la corretta identificazione delle particelle relative alle aree da includere nel sito, nonché l'elenco dei soggetti privati proprietari delle aree da includere nel perimetro del sito;

Vista la nota della Regione Calabria del 6 giugno 2017 con protocollo n. 187848, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 11964/STA del 6 giugno 2017, con la quale si chiede al Comune di Crotone di ottemperare alle richieste formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella citata nota del 24 maggio 2017 con protocollo n. 10841/STA;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Crotone con nota 9 giugno 2017 con protocollo n. 32139, del 12 giugno 2017 e del 14 giugno 2017 con protocollo n. 33064, acquisite rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 12351/STA del 12 giugno 2017, n. 12656 del 14 giugno 2017 e n. 12669 del 14 giugno 2017;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2017 con protocollo n. 13023/STA, con la quale, ritenuta la documentazione trasmessa dal Comune di Crotone incompleta, si chiede alla Regione Calabria di definire la corretta georeferenziazione delle aree C.I.C. da includere nel sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara», indicare i soggetti privati proprietari delle aree individuate ai n. 4, 6, 7, 11/12 e 18, nonché trasmettere i dati catastali delle aree dal n. 4 al n. 18 di cui all'allegato A della delibera della giunta regionale n. 205 del 16 maggio 2017;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dal Comune di Crotone con nota 5 luglio 2017 con protocollo n. 37115, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 14097/STA del 5 luglio 2017;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2017 con protocollo n. 14601/STA, con la quale si formulano alcune considerazioni circa la documentazione trasmessa e si chiede alla Regione Calabria di indicare i soggetti privati proprietari delle aree n. 4, 6, 7, 11/12 e 18, di definire la corretta perimetrazione dell'area n. 14, nonché di trasmettere i dati catastali in formato *shape file* della porzione a sud dell'area n. 14 e delle aree n. 18, 17 e 5;

Vista la nota della Regione Calabria del 31 luglio 2017 con protocollo n. 250918, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 16074/STA del 31 luglio 2017, con la quale si chiede al Comune di Crotone di integrare la documentazione trasmessa in precedenza così come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella citata nota dell'11 luglio 2017 con protocollo n. 14601/STA;

Visti i solleciti a rispondere a quanto richiesto, indirizzati al Comune di Crotone dalla Regione Calabria con nota del 5 settembre 2017 con protocollo n. 276803 e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 6 settembre 2017 con protocollo n. 18125;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dal Comune di Crotone con nota del 12 settembre 2017 con protocollo n. 49689, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 18660/STA del 12 settembre 2017;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 settembre 2017 con protocollo n. 19111/STA, con la quale si evidenzia che le aree che si prenderanno in esame al fine dell'inclusione all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» saranno esclusivamente quelle su cui sono pervenute informazioni complete, e precisamente le aree n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/12, 13, 15, 16, 17 e 18;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 settembre 2017 con protocollo n. 19455/STA, con la quale viene convocata una Conferenza di servizi per il giorno 29 settembre 2017 al fine di esaminare la proposta della Regione Calabria sulla ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara»;

Visto il parere della Capitaneria di Porto di Crotone sulla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di «Crotone, Cassano e Cerchiara», interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmesso con nota del 25 settembre 2017 con protocollo n. 16584, ac-

quisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20204/STA del 25 settembre 2017;

Vista la nota del 25 settembre 2017 della Spatolisano Immobiliare S.r.l., proprietaria dell'area individuata al n. 6, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20241/STA del 26 settembre 2017, nella quale si eccepisce «la mancata notificazione e conoscenza di tutti i provvedimenti indicati nella premessa della convocazione e che allo stato ciò non consente di conoscere sufficientemente le questioni riguardanti la conferenza di servizi in oggetto e, conseguentemente, partecipare alla stessa»;

Visto il parere dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone sulla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di «Crotone, Cassano e Cerchiara», interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmesso con nota del 25 settembre 2017 con protocollo n. 86071, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20272/STA del 26 settembre 2017;

Visto il parere dell'ARPA Calabria sulla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di "Crotone, Cassano e Cerchiara", interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmesso con nota del 26 settembre 2017 con protocollo n. 39603, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20284/STA del 26 settembre 2017;

Vista la nota del Comune di Crotone del 27 settembre 2017 con protocollo n. 52619, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20370/STA del 27 settembre 2017, con la quale si comunica che la convocazione della Conferenza di servizi del 29 settembre 2017 è stata inoltrata a tutti i soggetti privati proprietari di aree interessate dalla proposta di revisione del perimetro;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino meridionale sulla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di "Crotone, Cassano e Cerchiara", interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmesso con nota del 28 settembre 2017 con protocollo n. 7063, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20687/STA del 28 settembre 2017;

Visto il parere della Provincia di Crotone sulla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di "Crotone, Cassano e Cerchiara", interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmesso con nota del 29 settembre 2017 con protocollo n. 19127, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20771/STA del 29 settembre 2017;

Visto il parere della Regione Calabria sulla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di "Crotone, Cassano e Cerchiara", interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», trasmesso con nota del 29 settembre 2017 con protocollo n. 304225, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20781/STA del 29 settembre 2017;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 29 settembre 2017 che, rispetto alla «Proposta di inclusione dei siti esterni all'area S.I.N. di "Crotone, Cassano e Cerchiara", interessati dalla presenza di Conglomerato idraulico catalizzato (C.I.C.), nel perimetro individuato con decreto ministeriale 468/2001 e decreto ministeriale 26 novembre 2002», approvata con delibera della Regione Calabria n. 205 del 16 maggio 2017, ha deliberato di ritenere approvabile la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» con l'inclusione delle aree C.I.C. individuate ai n. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/12, 13, 15, 16, 17 e 18, e l'esclusione delle aree C.I.C. individuate ai n. 6 e 14;

Decreta:

Art. 1.

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» viene ridefinito così come riportato nelle Tavole cartografiche allegate al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso la Regione Calabria.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Crotone, Cassano e Cerchiara» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2017

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO
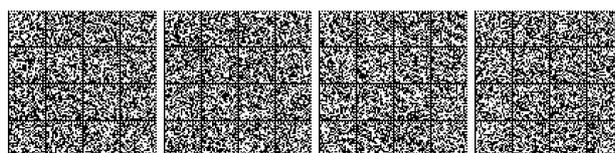
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "CROTONE CASSANO CERCHIARA" Tav.1
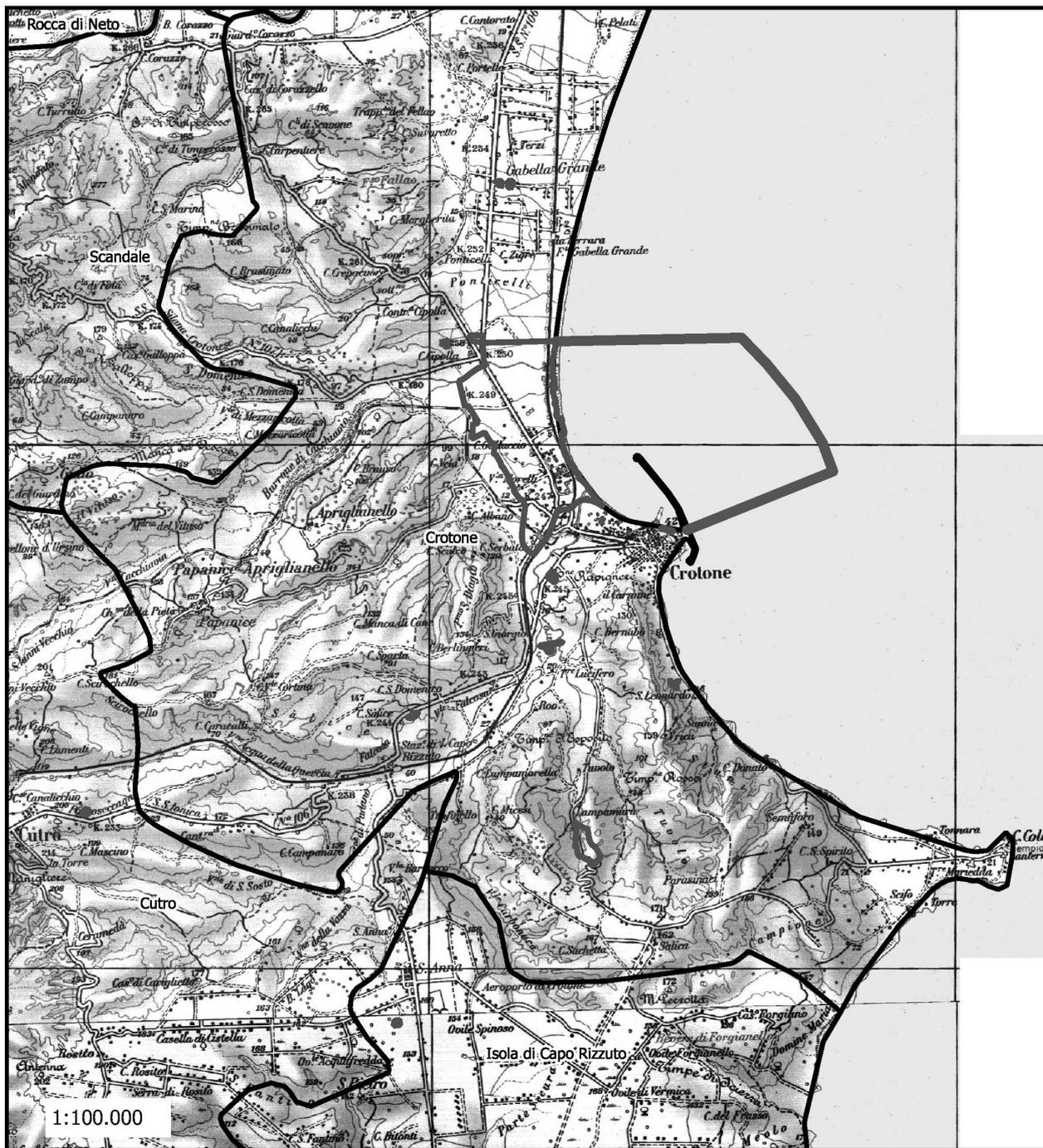
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "CROTONE CASSANO CERCHIARA" Tav.2
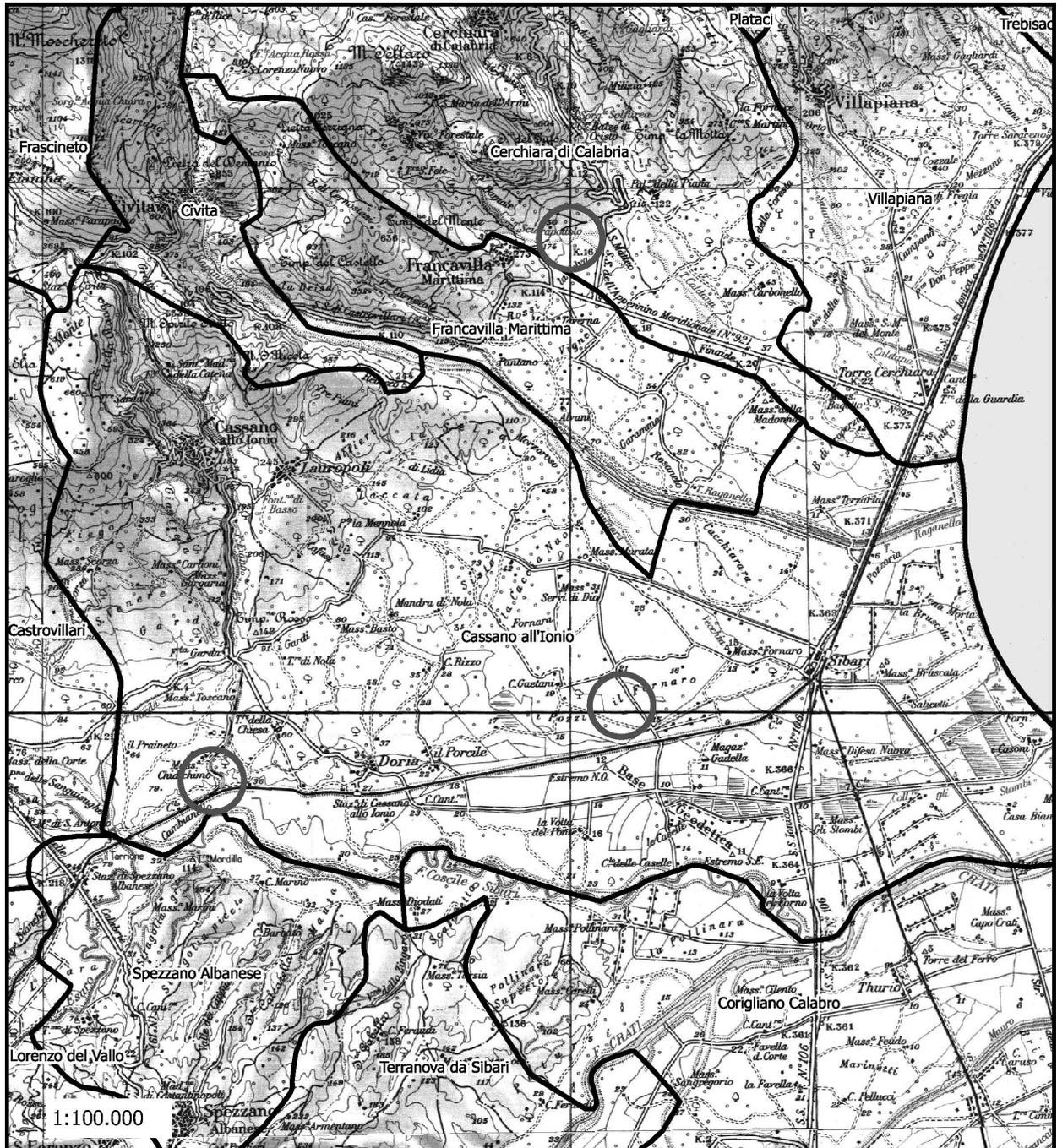
Plataci
Trebisacce
Frascineto
Cerchiara di Calabria
Villapiana
Civita
Francavilla Marittima
Castrovillari
Cassano all'Ionio
Spezzano Albanese
Corigliano Calabro
Lorenzo del Vallo
Terranova da Sibari
1:100.000

17A08058

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Terre Tollesi o Tullum a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Terre Tollesi» o «Tullum».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2014 n. 69840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;
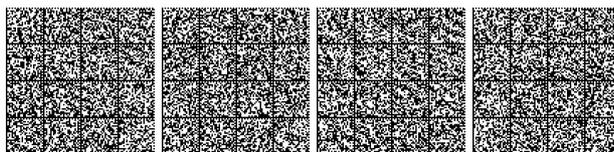
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Terre Tollesi» o «Tullum». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., con nota prot. n. 2076/17 del 18 ottobre 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum», deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Terre Tollesi» o «Tullum».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 settembre 2014, n. 69840 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum», con sede legale in Tollo (Chieti), via Santa Lucia, n. 4, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Terre Tollesi» o «Tullum».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 19 settembre 2014, n. 69840, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08056

DECRETO 3 novembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.C.A. Servizi chimici ambientali S.r.l., in Mesagne, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
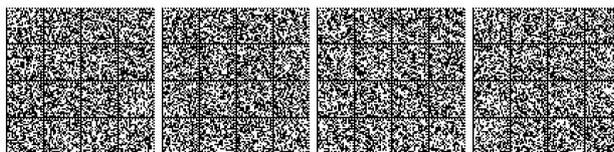
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 13 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 23 del 29 gennaio 2016 con il quale il laboratorio S.C.A. Servizi chimici ambientali S.r.l., ubicato in Mesagne (Brindisi), via Francesco Franco s.n. Zona PIP, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 novembre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.C.A. Servizi chimici ambientali S.r.l., ubicato in Mesagne (Brindisi), via Francesco Franco s.n. Zona PIP, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.C.A. Servizi chimici ambientali S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI
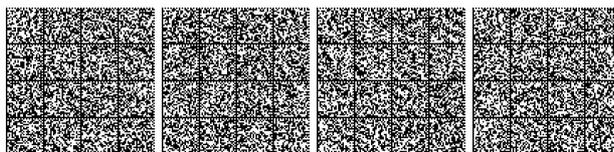
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE n. 61/2011
Esteri metilici degli acidi grassi: Ac. Miristico (C14:0), Ac. Palmitico (C16:0), Ac. Palmitoleico (C16:1), Ac. Eptadecanoico (C17:0), Ac. Eptadecenoico (C17:1), Ac. Stearico (C18:0), Ac. Oleico (C18:1), Ac. Linoleico (C18:2), Ac. Linolenico (C18:3), Ac. Arachico (C20:0), Ac. Eicosenoico (20:1), Ac. Beenico (C22:0), Ac. Erucico (C22:1), Ac. Lignocerico (C24:0), Ac. somma trans-isomeri (Linoleici + Linolenici), Ac. somma trans-isomeri Oleici	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Fludioxonil, Flufenacet (Fluthiamide), Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Fluroxypyr 1-methylheptyl ester (Starane), Flusilazol, Flutolanil, Flutriafol, Fonofos, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halofenozide, Haloxyfop-2-Ethoxyethyl, Heptachlor, Heptachlor epoxyde, Heptenophos, Hexaconazole, Hexachlorobenzene - HCB, Hexythiazox, Imazalil (Enilconazole), Imibenconazole, Imidacloprid, Iodofenphos, Ipconazole, Iprobenfos, Iprodione, Isocarbamide, Isocarbophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos methyl, Isoxaflutole, Kresoxim methyl, Lindane, Linuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, Mefenacet, Mefenpyr-Diethyl, Mepanipyrim, Mepronil, Mesotrione, Metalaxyl, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb (Mercaptodimethur), Methomyl, Methoprotryne, Metolcarb, Metoxuron, Metribuzin, Mevinphos (Phosdrin), Mirex, Monocrotophos (Azodrin), Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Nuarimol, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Paraoxon, Paraoxon-methyl, Parathion, Penconazole, Pendimethalin (Penoxalin), Permethrin, Phenthoate (Fenthoate), Phosalone, Phosmet (Imidan), Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Piperophos, Pirimicarb, Pirimifos-ethyl, Pirimifos-methyl, Prochloraz, Procymidon, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propiconazole, Propyzamide (Pronamide), Prosulfocarb, Prothioconazole, Prothiofos, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyrazophos, Pyributicarb, Pyridaben, Pyridafenthion, Pyriftalid, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos (Diethquinalphione), Quinoxyfen, Rimsulfuron, Rotenone, Simazine, Simetryn, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfentrazone, Sulfosulfuron, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenoxide, Tebufenpyrad, Tebupirimfos, Tebutam, Tebuthiuron, Temephos, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos (Dietreen *T)*, Tetraconazole, T-Fluvalinate, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thifensulfuron-methyl (DPX-M6316), Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolclofos-methyl, Tolylfluanid, Triadimefon, Triadimenol, Triazamate, Triazophos, Trichlorfon (DEP), Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triticonazole, Vamidothion, XMC, Zoxamide	UNI EN 15662:2009
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 + Reg. UE 1784/2016 allegato III
Pesticidi: 2,4'DDD, 2,4'DDE, 2,4'DDT, 4,4'DDD, 4,4'DDE, 4,4'DDT, (XMC) 3, 5-Xylyl methylcarbamate, Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen, Acrinathrin, Alachlor, Alanycarb, Aldicarb, Aldicarb-sulfone (Aldoxycarb), Aldrin, Alpha BHC, Anilazine, Atraton, Atrazine, Azamethiphos, Azinphos-ethyl (Guthion ethyl), Azinphos-methyl (Guthion), Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfluralin, Benfuracarb, Bensultap, Benzoylprop-Ethyl, Beta BHC, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid (Nicobifen), Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butocarboxim, Butocarboxim-sulfon, Butylate, Cadusafos, Cafenstrole, Carbofuran, Carbophenothion, Carboxin, Chinomethionat, Chlormephos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyriphos, Chlorthiamid, Clethodim, Clodinafop-Propargyl, Clomazone, Clordane, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Cyanazine (Fortrol), Cyazofamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Desmetryn, Diazinon (Dimpylate), Dibrom, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicrotophos (Bidrin), Dieldrin, Difenconazole, Dimefuron, Dimethoate, Dimoxystrobin, Diniconazole, Diphenylamine, Disulfoton-Sulfoxide, Endrin, Epoxiconazole (BAS 480F), Etaconazole, Ethiofencarb, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethofenprox, Ethofumesate, Ethoprop (Ethoprophos), Ethoxyquin, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadon, Famphur (Famophos), Fenamidone, Fenamiphos - sulfone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenfuram, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph (Ro 14-3169), Fenpyroximate(E), Fipronil, Flamprop-isopropyl, Fluazinam (Shirlan (VAN), Flubendiamide, Flucythrinate,	UNI EN 15662:2009
Steroli: Colesterolo, Brassicasterolo, 24-metilencolesterolo, Campesterolo, Campestanolo, Stigmasterolo, Delta-7 campesterolo, Delta-5,23 stigmastadienolo, Clerosterolo, beta-Sitosterolo, Sitostanolo, Delta-5 avenasterolo, Delta-5-24 stigmastadienolo, Delta-7 stigmastenolo, Delta-7 avenasterolo, Somma beta-Sitosterolo, Eritrodiolo, Uvaolo, Somma (Eritrodiolo, Uvaolo)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II

17A08059

DECRETO 14 novembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Quartirolo Lombardo», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2009/2017 della Commissione del 7 novembre 2017, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2009/2017 della Commissione del 7 novembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «QUARTIROLO LOMBARDO»

Art. 1.

Denominazione

È riconosciuta la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2, avente i requisiti fissati dal presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di provenienza del latte e di produzione del formaggio «Quartirolo Lombardo» comprende il territorio amministrativo delle Provincie di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia e Varese.

Art. 3.

Descrizione del prodotto

Il «Quartirolo Lombardo» è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino, crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture. Il latte della prima mungitura deve essere utilizzato intero; il latte della seconda mungitura o delle successive può essere utilizzato intero o parzialmente scremato. Il latte è ottenuto da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo produttivo di cui all'art. 4.

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» presenta le seguenti caratteristiche:

A. forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto;

B. dimensioni: lato delle facce da 18 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con leggere variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

C. peso: variabile da 1,5 kg a 3,5 kg;

D. crosta: sottile e morbida, bianco rosata nel formaggio di prima stagionatura (fresco) e grigioverde-rossastra in quello maturo (stagionato);

E. pasta - struttura: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più compatta, morbida e fondente con il progredire della stagionatura. Colore da bianco a bianco paglierino che può divenire più intenso per il formaggio maturo (stagionato);

F. Sapore: caratteristico, leggermente acidulo-aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e più aromatico in quello maturo (stagionato);

G. Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 30% per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.
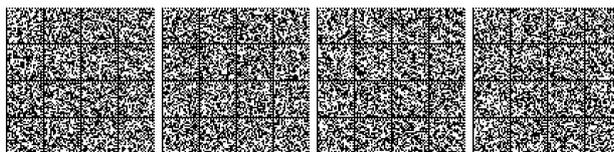
Art. 4.

Metodo di ottenimento

Per la produzione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è utilizzato il latte vaccino, crudo o pastorizzato, di vacche allevate nella zona di origine.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti, su base annuale, proviene dalla zona di origine. L'alimentazione delle bovine è costituita da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati. Può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici. È consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici.

La coagulazione è effettuata con caglio di vitello ad una temperatura compresa fra i 35 e 44 °C onde ottenere la coagulazione entro 25 minuti; è consentita l'aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte, oppure di fermenti selezionati. La prima rottura della cagliata è seguita da un riposo più o meno lungo in rapporto all'evoluzione dell'acidità del siero di spurgo, quindi si ha una seconda rottura dalla quale i grumi caseari risultano delle dimensioni di una nocciola all'incirca. Dopo la rottura la cagliata mista a siero viene posta in apposite forme dove, nel corso della stufatura a 24 - 30 °C, si struttura a formaggio. La stufatura, durante la quale avvengono diversi rivoltamenti, è protratta da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24 ore a temperatura decrescente in rapporto alle caratteristiche di acidificazione e di prosciugamento della pasta.

La salatura è effettuata a secco oppure in salamoia, con durata variabile in relazione al peso, in locali freschi.

La stagionatura avviene in celle idonee ad una temperatura di 2 - 8 °C e ad un'umidità relativa dell'80 - 95%.

Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo «fresco», dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo» «maturo» («stagionato»).

Durante la maturazione, con frequenza regolare, le forme sono sottoposte a rivoltamenti e spugnature con soluzione di acqua e sale. Non è consentito alcun trattamento di crosta.

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» può essere immesso sul mercato in forme intere od in porzioni di forma.

Art. 5.

Legame con l'ambiente geografico

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco.

Nell'alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l'abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere. Dall'alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco, che all'affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato). Proprio le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato, in aggiunta al fattore umano depositario di un'antica cultura casearia tramandata di generazione in generazione, che si avvale di strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi, fanno sì che il «Quartirolo Lombardo» a fine lavorazione assuma quel gusto caratteristico, lievemente acidulo ed aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e dal sapore più aromatico ed intenso per il «Quartirolo Lombardo» maturo (stagionato). La tipicità e la tradizione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell'allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura.

È imprescindibile l'importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresì nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

La forma di formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» deve recare apposto all'atto della sua immissione sul mercato un marchio all'origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinché la relativa impronta risulti evidente, e si ottiene mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare, impresse solo su una faccia piana e recanti il numero di identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutti i produttori iscritti nell'elenco dell'organismo di controllo.

Il marchio all'origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è costituito dalla figura di seguito riprodotta (Immagine 1), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

a. in alto a sinistra la lettera Q;

b. in alto a destra la lettera L;

c. in basso a sinistra la lettera L;

d. in basso a destra la lettera Q.

Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Immagine 1
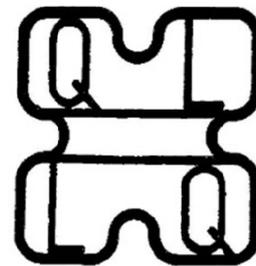
Art. 7.

Etichettatura

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» può essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.

Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo Lombardo», eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni, oppure la denominazione «Quartirolo Lombardo» accompagnata dalla dicitura «maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni.

Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto (Immagine 2), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

in alto a sinistra la lettera Q;

in alto a destra la lettera L;

in basso a sinistra la lettera L;

in basso a destra la lettera Q.
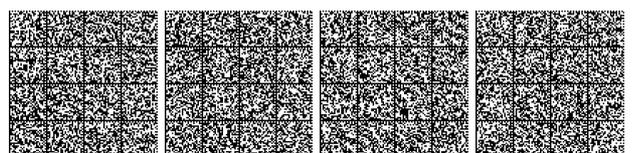
Immagine 2
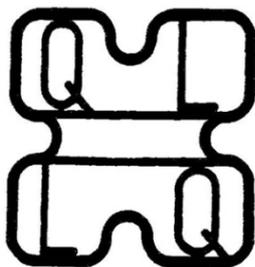
Il logo è seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP «Quartirolo Lombardo», segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96».

Art. 8.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento UE n. 1151/2012 dall'Organismo di controllo Certiprodop S.r.l. - sede legale: via del Macello n. 26, Crema; Uffici amministrativi: via Giuseppe di Vittorio, n. 2 - 26013 Crema (Cremona), telefono: 0373/259662 - fax 0373/253530 - e-mail: info@certiprodop.it.

17A08057

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 novembre 2017.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Capitaltrust S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto direttoriale in data 6 luglio 2010, con il quale la società «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale n. 06869340965, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto direttoriale in data 2 novembre 2017, con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla suddetta società è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover assoggettare la società «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Capitaltrust S.r.l.», con sede in Milano, codice fiscale n. 06869340965, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Ferrario Claudio, nato a Lecco il 23 giugno 1965, domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria n. 7, codice fiscale FRRCLD65H23E507X.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione al competente registro delle imprese, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.
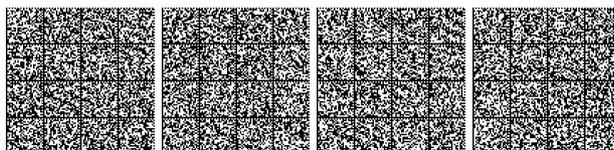
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 14 novembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08094

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 novembre 2017.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 12 novembre 2017. (Ordinanza n. 490).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la nota n. 3184 del 13 novembre 2017 con la quale l'Ambasciata d'Italia a Baghdad ha richiesto la disponibilità dello Stato italiano a predisporre aiuti umanitari in favore della popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq, colpita dell'evento sismico del 12 novembre 2017, che ha causato vittime, dispersi, sfollati, la distruzione di centri abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e socio economica;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017 con cui è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 12 novembre 2017 che ha interessato il territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Dispone:

Art. 1.

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, interviene per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione a supporto delle autorità competenti delle Repubbliche interessate anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO), nonché con gli organismi internazionali interessati.
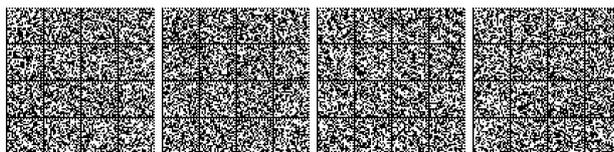
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nei territori colpiti dall'evento sismico, di propri team nonché eventualmente di risorse appartenenti ad altre amministrazioni, le quali assicurano l'espletamento degli interventi di prima assistenza e soccorso alla popolazione, unitamente alla donazione di ventiquattro tende autostabili, anche secondo le necessità rappresentate dalle strutture dell'Unione europea, dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), nonché dalle autorità competenti delle Repubbliche interessate.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione delle attrezzature per il soccorso e l'assistenza alla popolazione

1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento.

2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012 n. 4499 di rep., per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione.

3. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa, il Dipartimento della Protezione civile dona, in favore della popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq, con le modalità di cui al comma 4, le tende autostabili di cui al comma 2 dell'art. 1, per il reintegro delle quali si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione dei beni di cui al comma 3 al Governo regionale del Kurdistan per il tramite del Consolato d'Italia in Iraq, il quale riceve formalmente i beni consegnati dal responsabile della squadra operativa di cui all'art. 1, comma 2, previa sottoscrizione di apposito verbale.

Art. 3.

Disposizioni finalizzate a garantire il pronto ed efficace concorso negli interventi di soccorso ed assistenza

1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa, può essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza sul territorio nazionale, anche con compiti di supporto, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti, fino alla conclusione delle attività operative di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

Art. 4.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 45;

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 6;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;

leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

17A08097
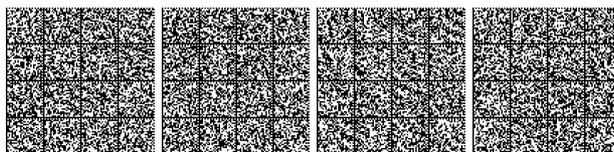
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Bromuro Salf».

Estratto determina n. 1890/2017 del 13 novembre 2017

Medicinale: ROCURONIO BROMURO SALF.

Titolare AIC: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

Confezioni:

A.I.C. n. 041852017 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 041852029 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 12 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 041852031 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 60 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 041852043 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 041852056 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 20 flaconcini in vetro da 10 ml.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/per infusione.

Composizione: ciascun ml di soluzione di Rocuronio bromuro Salf contiene.

Principio attivo:

10 mg di rocuronio bromuro

ciascun flaconcino da 5 ml contiene 50 mg di rocuronio bromuro;

ciascun flaconcino da 10 ml contiene 100 mg di rocuronio bromuro.

Eccipienti: acetato di sodio triidrato; cloruro di sodio; acido acetico 99% (per la regolazione del *pH)*; acido acetico 30% (per la regolazione del *pH)*; idrossido di sodio (per la regolazione del *pH)*; acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione)

Farmhispania, SA Passeig del Riu Besos, 9-10 08160 Montmelo (Barcellona) Spagna

Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione)

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH
Industriestrasse 3
D-34212 Melsungen
Germania

Controllo dei lotti

Labor L + S AG
Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet (Grossenbrach)
Germania
(test microbiologici)
Farmhispania S. A.,
Passeig del Riu Besos, 9-10,
08160 Montmelo (Barcelona)
Spagna

Indicazioni terapeutiche: Rocuronio bromuro Salf è indicato negli adulti e nella popolazione pediatrica (dai neonati a termine agli adolescenti, 0-18 anni) come coadiuvante in anestesia generale per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione standard e per ottenere rilassamento dei muscoli scheletrici durante l'operazione.

Negli adulti, Rocuronio bromuro Salf è anche indicato per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione in sequenza rapida e come coadiuvante nell'unità di terapia intensiva (ICU) (ad esempio per agevolare l'intubazione) per un uso limitato nel tempo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 041852017 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - 17X73K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 32,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,50.

Confezione: A.I.C. n. 041852029 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 12 flaconcini in vetro da 5 ml - 17X73X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 39,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,40.

Confezione: A.I.C. n. 041852031 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 60 flaconcini in vetro da 5 ml - 17X73Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 198,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 327,00.

Confezione: A.I.C. n. 0041852043 - «10 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - 17X74C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 67,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 112,00.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Rocuronio Bromuro Salf è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rocuronio Bromuro Salf è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medici-

nale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07989

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro e Potassio Cloruro Monico».

Estratto determina AAM/AIC n. 150/2017 dell'8 novembre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO E POTASSIO CLORURO MONICO, nella forma e confezioni:

A.I.C. n. 044908010 - «0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 044908022 - «0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 500 ml;

A.I.C. n. 044908034 - «0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 1000 ml;

A.I.C. n. 044908046 - «0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 044908059 - «0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 044908061 - «0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 500 ml;

A.I.C. n. 044908073 - «0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 1000 ml;

A.I.C. n. 044908085 - «0,9% + 0,9% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Monico S.p.a. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia) - Italia.

Confezioni:

«0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - AIC n. 044908010 (in base 10) 1BUHHB (in base 32);

«0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 500 ml - AIC n. 044908022 (in base 10) 1BUHHQ (in base 32);

«0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 1000 ml - AIC n. 044908034 (in base 10) 1BUHJ2 (in base 32);

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - AIC n. 044908046 (in base 10) 1BUHJG (in base 32);

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - AIC n. 044908059 (in base 10) 1BUHJV (in base 32);

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 500 ml - AIC n. 044908061 (in base 10) 1BUHJX (in base 32);

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 1000 ml - AIC n. 044908073 (in base 10) 1BUHK9 (in base 32);

«0,9% + 0,9% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - AIC n. 044908085 (in base 10) 1BUHKP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione per 1000 ml di soluzione

0,9% + 0,3% soluzione per infusione

principi attivi: sodio cloruro 9 g, potassio cloruro 3 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Composizione per 1000 ml di soluzione

0,9% + 0,6% soluzione per infusione

principi attivi: sodio cloruro 9 g, potassio cloruro 6 g;

eccipienti: cqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Composizione per 1000 ml di soluzione

0,9% + 0,9% soluzione per infusione

principi attivi: sodio cloruro 9 g, potassio cloruro 8,95 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Produttori dei principi attivi:

Potassio Cloruro

K+S Kali GmbH - Bertha-Von-Suttner Strasse 7, 34131 Kassel (Germany).

Sodio Cloruro

Salinen Austria AG - Steikongelstrasse 30, 4802 Ebencee (Austria).

Produttore del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio lotto

Monico S.p.A.- via Ponta di Pietra 7 - 30173 Mestre, Venezia Italia.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e il trattamento della deplezione di potassio e/o ipopotassiemia in condizioni che comportano una perdita di cloruro di sodio e acqua.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale (frase relativa ai medicinali generici)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07990

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ebastina Aristo» e «Pregabalin Aristo».

Estratto determina AAM/PPA/1076 del 6 novembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestate alla società Aristo Pharma Iberia S.L. (Codice S.I.S. 3969)

Medicinale: EBASTINA ARISTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 044598011 - «10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598023 - «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598035 - «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598047 - «10 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598050 - «10 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598062 - «20 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598074 - «20 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598086 - «20 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598098 - «20 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044598100 - «20 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: PREGABALIN ARISTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 043686017 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686029 - «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686031 - «25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686043 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686056 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686068 - «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686070 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686082 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686094 - «75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686106 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686118 - «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686120 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686132 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686144 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686157 - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686169 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686171 - «200 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686183 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686195 - «225 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686207 - «225 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686219 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 043686221 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL,

alla società Aristo Pharma Gmbh (Codice S.I.S. 3773).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07991

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Drina» e «Etinilestradiolo e Drospirenone Famy Care».

Estratto determina AAM/PPA/1075 del 6 novembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestate alla società Famy Care Europe LTD (Codice S.I.S. 3557).

Medicinale: DRINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043567015 - «0,03 mg/3 mg compresse» 1 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043567027 - «0,03 mg/3 mg compresse» 3 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043567039 - «0,02 mg/3 mg compresse» 1 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043567041 - «0,02 mg/3 mg compresse» 3 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE FAMY CARE.

Confezioni:

A.I.C. n. 042967012 - «0,02 mg/3 mg compresse» 1 × (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 042967024 - «0,02 mg/3 mg compresse» 3 x (24+4) compresse in blister PVC/PVDC/AL,

alla società Aristo Pharma Gmbh (Codice S.I.S. 3773).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo

ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07992

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Strides Arcolab International».

Estratto determina AAM/PPA/1074 del 6 novembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Strides Arcolab International LTD (S.I.S. 3484).

Medicinale: OXALIPLATINO STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 043321013 - «5mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 043321025 - «5mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 043321037 - «5mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml,

alla società Mylan S.p.a.

Codice fiscale: 13179250157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07993

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ronbide».

Estratto determina AAM/PPA/1052 del 30 ottobre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società alla società Pharmabide LTD (Codice S.I.S.3960).

Medicinale RONBIDE.

Confezioni:

AIC n. 044734010 - «0,5 mg sospensione per nebulizzatore» - 20 fiale in LDPE da 2 ml;

AIC n. 044734022 - «1 mg sospensione per nebulizzatore» - 20 fiale in LDPE da 2 ml;

alla società Scharper S.p.a. (codice fiscale 09098120158).

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale da RONBIDE ad ELTAIRNEB.

È autorizzata altresì la modifica degli Standard Terms della descrizione delle confezioni da:

confezione AIC n.: 044734010:

da: «0,5 mg sospensione per nebulizzatore» - 20 fiale in LDPE da 2 ml;

a: «0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore» - 20 fiale in LDPE da 2 ml;

confezione AIC n. : 044734022:

da: «1 mg sospensione per nebulizzatore» - 20 fiale in LDPE da 2 ml;

a: «0,5mg/ml sospensione per nebulizzatore» - 20 fiale in LDPE da 2 ml.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07994

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aberipra».

Estratto determina n. 1891/2017 del 13 novembre 2017

Medicinale: ABERIPRA

Titolare AIC: Ecupharma Srl - via Mazzini 20 - 20123 Milano - Italia

Confezioni:

«5 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868014 (in base 10)

«10 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868026 (in base 10)

«15 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868038 (in base 10)

«10 mg compressa orodispersibile» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868053 (in base 10)

«15 mg compressa orodispersibile» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868065 (in base 10)

«10 mg compressa orodispersibile» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al/pet AIC n. 044868077 (in base 10)

«15 mg compressa orodispersibile» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al/pet AIC n. 044868089 (in base 10)

Forma farmaceutica:

Aberipra 5 mg 10 mg 15 mg: compressa

Aberipra 10 mg 15 mg: compressa orodispersibile

Validità prodotto integro:

compresse: 3 anni

compresse orodispersibili: 2 anni

Composizione:

ogni compressa di Aberipra da 5 mg contiene 5 mg di aripiprazolo
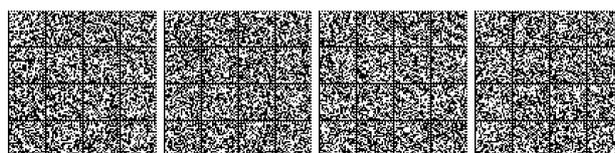
ogni compressa di Aberipra da 10 mg contiene 10 mg di aripiprazolo

ogni compressa di Aberipra da 15 mg contiene 15 mg di aripiprazolo

ogni compressa orodispersibile di Aberipra da 10 mg contiene 10 mg di aripiprazolo

ogni compressa orodispersibile di Aberipra da 15 mg contiene 15 mg di aripiprazolo

Principio attivo: aripiprazolo

Eccipienti:

Compresse da 5 mg:
sodio amido glicolato;
cellulosa microcristallina;
lattosio monoidrato;
idrossipropilcellulosa;
magnesio stearato;

Compresse da 10 mg:
sodio amido glicolato;
cellulosa microcristallina;
lattosio monoidrato;
idrossipropilcellulosa;
magnesio stearato;
ferro ossido rosso (E172);

Compresse da 15 mg:
sodio amido glicolato;
cellulosa microcristallina;
lattosio monoidrato;
idrossipropilcellulosa;
magnesio stearato;
ferro ossido giallo (E172);

Compresse orodispersibili da 10 mg:
lattosio monoidrato;
magnesio stearato;
silice colloidale anidra;
croscarmellosa sodica;
crospovidone;
cellulosa microcristallina;
ferro ossido rosso (E172);
aroma vaniglia in polvere (contiene glucosio);
aspartame (E951);
acesulfame potassico (E950);
acido tartarico;

Compresse orodispersibili da 15 mg:
lattosio monoidrato;
magnesio stearato;
silice colloidale anidra;
croscarmellosa sodica;
crospovidone;
cellulosa microcristallina;
ferro ossido giallo (E172);
aroma vaniglia in polvere (contiene glucosio);
aspartame (E951);
acesulfame potassico (E950);
acido tartarico.

Produzione del principio attivo:
Synthon BV

Siti di produzione:
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.
99 Waisha road, Jiaojiang District
Taizhou city
318000 Zhejiang
Cina

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.
No. 18 3rd Nanyang Road,
Linhai, Taizhou
317016 Zhejiang
Cina

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.:

Sito di produzione:
Assia Chemical Industries Ltd., Teva-Tech site
Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara
P.O Box 2049
Be’er Sheva 8412316 Israele

Produzione del prodotto finito: compresse
Synthon Hispania S.L.
S.L. C/Castelló 1,Polígono Las Salinas Sant Boi de Llobregat
08830 Barcelona
Spagna

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti
Sanico NV
Veedijk 59
B-2300 Turnhout
Belgio

Produzione, confezionamento, controllo lotti
Synthon s.r.o,
Brněnská 32 /čp. 597
678 01 Blansko
Repubblica Ceca

Rilascio lotti
GE Pharmaceuticals Ltd.
Industrial Zone «Chekanitza-South» area
2140 Botevgrad,
Bulgaria

Confezionamento
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51-61
D-59320 Ennigerloh
Germania

Confezionamento
Quinta-Analytica s.r.o.
Pražská 1486/18c
CZ-102 00 Prague 10
Repubblica Ceca

Controllo lotti
Labor L + S AG
Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet Grossenbach
Bayern
Germania

Controllo lotti
Itest plus, s.r.o.
Kladská 1032,
500 03 Hradec Králové
Repubblica Ceca

Controllo lotti
Itest plus, s.r.o.
Bílé Vchýnice 10,
533 16 Vápno u Přelouče
Repubblica Ceca

Controllo lotti
STM Group S.r.l.
Italia

Confezionamento secondario
S.C.F. S.N. C. di Giovenanza R. e Pelizzola M.C.
Italia

Confezionamento secondario
Compresse orodispersibili
Synthon Hispania S.L.
C/Castelló 1,Polígono Las Salinas Sant Boi de Llobregat
08830 Barcelona
Spagna
Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti
Synthon s.r.o
Brněnská 32 /čp. 597
678 01 Blansko
Repubblica Ceca
Rilascio lotti
Quinta-Analytica s.r.o.
Pražská 1486/18c
CZ-102 00 Prague 10
Repubblica Ceca
Controllo lotti
GE Pharmaceuticals Ltd.
Industrial Zone «Chekanitza-South» area,
2140 Botevgrad
Bulgaria
Confezionamento
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51-61
D-59320 Ennigerloh
Germania
Confezionamento
Labor L + S AG
Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet Grossenbach
Bayern
Germania
Controllo lotti
Itest plus, s.r.o.
Kladská 1032,
500 03 Hradec Králové
Repubblica Ceca
Controllo lotti
Itest plus, s.r.o.
Bílé Vchýnice 10,
533 16 Vápno u Přelouče
Repubblica Ceca
Controllo lotti
STM Group S.r.l.
Italia
Confezionamento secondario
S.C.F. S.N. C. di Giovenanza R. e Pelizzola M.C.
Italia
Confezionamento secondario
Indicazioni terapeutiche:

Aberipra è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età.

Aberipra è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo.

Aberipra è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868014 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 20.82

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 39.04

Confezione: «10 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868026 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 22.30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 41.82

Confezione: «15 mg compressa» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al AIC n. 044868038 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 22.30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 41.82

Confezione: «10 mg compressa orodispersibile» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al/pet AIC n. 044868077 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 22.30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 41.82

Confezione: «15 mg compressa orodispersibile» 28 x 1 compresse in blister opa/al/pvc/al/pet AIC n. 044868089 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 22.30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 41.82

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Aberipra è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aberipra è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07995

Comunicato relativo all'estratto della determina IP n. 475 del 12 settembre 2017, recante l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel».

Nell'estratto della determina IP n. 475 del 12 settembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL,

ove è scritto:

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g

Codice AIC: 037116047 (in base 10) 13DQ4H (in base 32)

leggasi:

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 100 g

Codice AIC: 037117076 (in base 10) 13DR4N (in base 32)

17A08100

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione di nove enti ecclesiastici nella Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, in Bologna, che contestualmente muta la denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2017 è stata disposta la fusione per incorporazione dei seguenti enti nella Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, con sede in Bologna, che contestualmente muta la denominazione in «Provincia S. Antonio dei Frati Minori riorganizzazione delle Province di Lombardia San Carlo Borromeo dei Frati Minori, di Genova dei Frati Minori di San Leonardo, dei Frati Minori della SS. Annunziata, Tridentina di San Vigilio dei Frati Minori, Francescana dei Frati Minori di San Francesco, Veneta di Sant'Antonio dell'ordine dei Frati Minori, dei Frati Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte, di San Diego nell'Insubria dell'ordine dei Frati Minori, Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, e del Collegio Serafico Missionario Santa Maria degli Angeli», con sede in Bologna:

Provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati Minori, con sede in Milano;

Provincia di Genova dei Frati Minori di S. Leonardo, con sede in Genova;

Provincia dei Frati Minori della SS.ma Annunziata, con sede in Genova;

Provincia Tridentina di S. Vigilio dei Frati Minori, con sede in Trento;

Provincia Francescana dei Frati Minori di S. Francesco, con sede in Venezia;

Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori, con sede in Venezia;

Provincia dei Frati Minori di S. Tommaso Apostolo in Piemonte, con sede in Torino;

Provincia dei Frati Minori di S. Diego nell'Insubria in Piemonte, con sede in Ameno (NO);

Collegio Serafico Missionario di S. Maria degli Angeli, con sede in Rodengo Saiano (BS).

La «Provincia S. Antonio dei Frati Minori riorganizzazione delle Province di Lombardia San Carlo Borromeo dei Frati Minori, di Genova dei Frati Minori di San Leonardo, dei Frati Minori della SS. Annunziata, Tridentina di San Vigilio dei Frati Minori, Francescana dei Frati Minori di San Francesco, Veneta di Sant'Antonio dell'ordine dei Frati Minori, dei Frati Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte, di San Diego nell'Insubria dell'ordine dei Frati Minori, Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, e del Collegio Serafico Missionario Santa Maria degli Angeli», con sede in Bologna, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi agli enti oggetto della fusione, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

17A08095

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seclaris DC 250 mg», sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto decreto n. 139 dell'8 novembre 2017

Medicinale veterinario SECLARIS DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza), Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lohmann Pharma Herstellung GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5 - Cuxhaven 27472 (Germany).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 20 siringhe e 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 105069013;

confezione da 72 siringhe e 72 salviette detergenti - A.I.C. n. 105069025.

Composizione: ogni siringa intramammaria da 3 g contiene:

principio attivo: cefalonio (come cefalonio diidrato) 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine in asciutta).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di mastiti subcliniche alla messa in asciutta e la prevenzione di nuove infezioni batteriche della mammella durante il periodo di riposo funzionale della mammella (asciutta) delle bovine sostenute da *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli* e *Klebsiella spp.* sensibili al cefalonio.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 21 giorni;

latte:

96 ore dopo il parto se il periodo di asciutta è superiore a 54 giorni;

58 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta è inferiore o uguale a 54 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo l'apertura, usare immediatamente. Le siringhe parzialmente utilizzate devono essere eliminate.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08060

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otofarma».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario OTOFARMA - A.I.C. n. 102979, di cui è titolare Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni n. 15 - Agrate Brianza, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193

17A08061

Attribuzione del Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vepured».

Provvedimento n. 645 del 3 novembre 2017

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A.

Rappresentante in Italia: Hipra Italia s.r.l.

Specialità medicinale: VEPURED.

Confezioni autorizzate: cinque.

EU/2/17/214 - sospensione per iniezione per suini - N.I.N. 105153.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	N.I.N.	Procedura europea
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 10 ml contenente 10 dosi	105153-011	EU/2/17/214/001
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 50 ml contenente 50 dosi	105153-023	EU/2/17/214/002
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 100 ml contenente 100 dosi	105153-035	EU/2/17/214/003
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 250 ml contenente 250 dosi	105153-047	EU/2/17/214/004
Laboratorios Hipra	Vepured	10 flaconcini in polietilene da 10 ml contenenti 10 dosi (100 dosi totali)	105153-050	EU/2/17/214/005

Regime di dispensazione: RTC - ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE ed annulla e sostituisce il precedente provvedimento n. 571 del 28 settembre 2017.

17A08062

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Menbutil 100 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini.

Decreto n. 107 del 21 agosto 2017

Medicinale veterinario: MENBUTIL 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden - Bösensell (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden - Bösensell (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0200/001/E/001.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105097012;

scatola con 12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 105097024.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Menbutone 100,0 mg;

eccipienti: cosi come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, equini, ovini e caprini.

Indicazioni terapeutiche: stimolazione dell'attività epato - digerente in caso di disturbi della digestione e insufficienza epatica.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A08116

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Fidespert S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 22 novembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 10 febbraio 1976, modificato in data 13 settembre 2012, alla società «Fidespert S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02324370580, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale con espunzione delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

17A08092

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fievra Fiduciaria S.r.l.», in Brescia.

Con D.D. 20 novembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 20 dicembre 1999, alla società «Fievra Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Brescia, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03517340174, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

17A08093

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-281) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00